


AMM



57 / giugno 2024

RIVISTA DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANTROPOLOGIA MEDICA
FONDATA DA TULLIO SEPELLI



In copertina: fotografia di Chiara Moretti

«Ogni cosa è isolata davanti ai
miei sensi,
che l'accettano senza
scomporsi: un brusio di silenzio».

Cesare Pavese, *Mania di solitudine*, 1933.



Il logo della Società italiana di antropologia medica, qui riprodotto, costituisce la elaborazione grafica di un ideogramma cinese molto antico che ha via via assunto il significato di “longevità”, risultato di una vita consapevolmente condotta lungo una ininterrotta via di armonia e di equilibrio.

AM

Rivista della Società italiana di antropologia medica
Journal of the Italian Society for Medical Anthropology

Fondata da / Founded by
Tullio Seppilli

Biannual open access peer-reviewed online Journal

57

giugno 2024
June 2024



Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli (già Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute) – Perugia

Direttore

Giovanni Pizza, Università di Perugia

Comitato di redazione

Roberto Beneduce, Università di Torino / Sara Cassandra, scrittrice, Napoli / Donatella Cozzi, vicepresidente della SIAM, Università di Udine / Fabio Dei, Università di Pisa / Lavinia D'Errico, Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa" / Erica Eugeni, studiosa indipendente, Roma / Corinna Sabrina Guerzoni, Alma Mater Studiorum Università di Bologna / Fabrizio Loce-Mandes, Università di Perugia / Alessandro Lupo, Sapienza Università di Roma, presidente della SIAM / Massimiliano Minelli, Università di Perugia / Angela Molinari, Università di Milano Bicocca / Chiara Moretti, Università di Milano-Bicocca / Giulia Nistri, Università di Perugia / Cristina Papa, presidente della Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli (già Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute), Perugia / Elisa Pasquarelli, studiosa indipendente, Perugia / Francesca Pistone, studiosa indipendente, Roma / Ivo Quaranta, Alma Mater Studiorum Università di Bologna / Andrea F. Ravenda, Università di Torino / Elisa Rondini, Università di Perugia / Pino Schirripa, vicepresidente della SIAM, Università di Messina / Nicoletta Sciarrino, Università di Torino / Alberto Simonetti, studioso indipendente, Perugia / Simona Taliani, Università di Napoli L'Orientale / Eugenio Zito, Università di Napoli "Federico II"

Comitato scientifico

Naomar Almeida Filho, Universidade Federal da Bahia, Brasile / Jean Benoist, Université de Aix-Marseille, Francia / Gilles Bibeau, Université de Montréal, Canada / Andrea Carlino, Université de Genève, Svizzera / Giordana Charuty, Université de Paris X, Nanterre, Francia / Luis A. Chiozza, Centro de consulta médica Weizsäcker, Buenos Aires, Argentina / Josep M. Comelles Universitat "Rovira i Virgili", Tarragona, Spagna / Ellen Corin, McGill University, Montréal, Canada / Mary-Jo Del Vecchio Good, Harvard Medical School, Boston, Stati Uniti d'America / Sylvie Fainzang, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris, Francia / Didier Fassin, École des hautes études en sciences sociales, Paris, Francia – Institute for advanced study, Princeton, Stati Uniti d'America / Byron Good, Harvard Medical School, Boston, Stati Uniti d'America / Mabel Grimberg, Universidad de Buenos Aires, Argentina / Roberte Hamayon, Université de Paris X, Nanterre, Francia / Thomas Hauschild, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germania / Elisabeth Hsu, University of Oxford, Regno Unito / Laurence J. Kirmayer, McGill University, Montréal, Canada / Arthur Kleinman, Harvard Medical School, Boston, Stati Uniti d'America / Annette Leibing, Université de Montréal, Canada / Margaret Lock, McGill University, Montréal, Canada / Françoise Loux, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Paris, Francia / Ángel Martínez Hernández, Universitat "Rovira i Virgili", Tarragona, Spagna / Raymond Massé, Université Laval, Canada / Eduardo L. Menéndez, Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social, Ciudad de México, Messico / Edgar Morin, École des hautes études en sciences sociales, Paris, Francia / David Napier, London University College, London, Regno Unito / Tobie Nathan, Université de Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis, Francia / Rosario Otegui Pascual, Universidad Complutense de Madrid, Spagna / Mariella Pandolfi, Université de Montréal, Canada / Ekkehard Schröder, Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin, Potsdam, Germania / Ciro Tarantino, Università della Calabria, Italia / Allan Young, McGill University, Montréal, Canada

Comitato tecnico

Massimo Cimichella, Università di Perugia / Alessio Moriconi, Università di Perugia / Stefano Pasqua, Università di Perugia / Raffaele Marciano, Aguplano Libri, Perugia / Attilio Scullari, Digital manager, Perugia

Editor in chief

Giovanni Pizza, Università di Perugia, Italy

Editorial Board

Roberto Beneduce, Università di Torino, Italy / Sara Cassandra, writer, Napoli, Italy / Donatella Cozzi, vicepresidente of the SIAM, Università di Udine, Italy / Fabio Dei, Università di Pisa, Italy / Lavinia D'Errico, Università di Napoli "Suor Orsola Benincasa", Italy / Erica Eugeni, independent scholar, Italy / Corinna Sabrina Guerzoni, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italy / Fabrizio Loce-Mandes, Università di Perugia, Italy / Alessandro Lupo, Sapienza Università di Roma, president of the SIAM, Italy / Massimiliano Minelli, Università di Perugia, Italy / Angela Molinari, Università di Milano Bicocca, Italy / Chiara Moretti, Università di Milano-Bicocca, Italy / Giulia Nistri, Università di Perugia, Italy / Cristina Papa, president of the Fondazione Alessandro e Tullio Seppilli (già Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute), Perugia, Italy / Elisa Pasquarelli, independent scholar, Perugia, Italy / Francesca Pistone, independent scholar, Roma, Italy / Ivo Quaranta, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italy / Andrea F. Ravenda, Università di Torino, Italy / Elisa Rondini, Università di Perugia, Italy / Pino Schirripa, vicepresidente of the SIAM, Università di Messina, Italy / Nicoletta Sciarrino, Università di Torino, Italy / Alberto Simonetti, independent scholar, Perugia, Italy / Simona Taliani, Università di Napoli L'Orientale, Italy / Eugenio Zito, Università di Napoli "Federico II", Italy

Advisory Board

Naomar Almeida Filho, Universidade Federal da Bahia, Brasil / Jean Benoist, Université de Aix-Marseille, France / Gilles Bibeau, Université de Montréal, Canada / Andrea Carlino, Université de Genève, Switzerland / Giordana Charuty, Université de Paris X, Nanterre, France / Luis A. Chiozza, Centro de consulta médica Weizsäcker, Buenos Aires, Argentine / Josep M. Comelles Universitat "Rovira i Virgili", Tarragona, Spain / Ellen Corin, McGill University, Montréal, Canada / Mary-Jo Del Vecchio Good, Harvard Medical School, Boston, USA / Sylvie Fainzang, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Paris, France / Didier Fassin, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France – Institute for advanced study, Princeton, USA / Byron Good, Harvard Medical School, Boston, USA / Mabel Grimberg, Universidad de Buenos Aires, Argentine / Roberte Hamayon, Université de Paris X, Nanterre, France / Thomas Hauschild, Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germany / Elisabeth Hsu, University of Oxford, UK / Laurence J. Kirmayer, McGill University, Montréal, Canada / Arthur Kleinman, Harvard Medical School, Boston, USA / Annette Leibing, Université de Montréal, Canada / Margaret Lock, McGill University, Montréal, Canada / Françoise Loux, Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Paris, France / Ángel Martínez Hernández, Universitat "Rovira i Virgili", Tarragona, Spain / Raymond Masseé, Université Laval, Canada / Eduardo L. Menéndez, Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social, Ciudad de México, México / Edgar Morin, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France / David Napier, London University College, London, UK / Tobie Nathan, Université de Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis, France / Rosario Otegui Pascual, Universidad Complutense de Madrid, Spain / Mariella Pandolfi, Université de Montréal, Canada / Ekkehard Schröder, Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin, Potsdam, Germany / Ciro Tarantino, Università della Calabria, Italy / Allan Young, McGill University, Montréal, Canada

Technical Board

Massimo Cimichella, Università di Perugia / Alessio Moriconi, Università di Perugia / Stefano Pasqua, Università di Perugia / Raffaele Marciano, Aguaplano Libri, Perugia / Attilio Scullari, Digital manager, Perugia

AM

Rivista della Società italiana di antropologia medica
fondata da Tullio Seppilli

Journal of the Italian Society for Medical Anthropology
Founded by Tullio Seppilli



Indice
Contents

n. 57, giugno 2024

n. 57, June 2024

- Editoriale* 11 Giovanni Pizza
Editoriale di AM 57
AM 57 Editorial
- Saggi* 15 Luigi Canetti
Tra Dioniso e Cristo. Posseduti danzanti nella tarda Antichità
Between Dionysus and Christ. Dancing Possessed in Late Antiquity
- Ricerche* 37 Giulia Nistri
Permeabilità terapeutiche. Seguire il metadone nei percorsi di cura per le dipendenze
Therapeutic Permeabilities. Following "Methadone" through Addiction Health Care Programs
- 65 Federica Toldo
Qu'est-ce qu'un genou cassé a à dire sur la capoeira? Un essai sur l'expérience de l'adversaire disséminé et quelques pistes pour repenser le corps en tant qu'outil ethnographique
What a Broken Knee Can Tell Us About Capoeira? Experiencing the Distributed Opponent and Rethinking the Body as an Ethnographic Tool
- Note, interventi, rassegne* 93 Donatella Cozzi
La cura dell'istituzione di cura. Sulla Nascita ed evoluzione di una psichiatria di comunità in Umbria (vol. II) di Francesco Scotti
The Cure of Caring Institution. Reflections on Francesco Scotti's Birth and Evolution of a Community Psychiatry in Umbria, vol. II
- Sezione monografica* 119 Michela Marchetti, Chiara Moretti, Stefania Spada
Di quale antropologia il mondo ha bisogno? Confronto sulla sostenibilità delle prassi antropologiche. Introduzione alla sezione monografica
What Kind of Anthropology Does the World Need? Discussion on the Sustainability of Anthropological Practices. Introduction to the Monographic Section

Sezione monografica

- 131 Agata Mazzeo
Incontri e scambi fra saperi. Sulla necessità di un approccio partecipativo e transdisciplinare alle questioni di salute pubblica ambientale, in una prospettiva globale
Encounters and Exchanges among Knowledges. On the Need for a Participatory and Transdisciplinary Approach to Environmental Public Health Issues, in a Global Perspective
- 159 Donatella Cozzi
Qualche breve appunto sulla formazione in sanità
A Few Brief Notes on Healthcare Training
- 173 Silvia Pitzalis
«I ain't got no home». Restrizioni e resistenze nelle esperienze di persone richiedenti asilo e rifugiate in uno SPRAR "vulnerabili". Riflessioni etico-metodologiche
«I Ain't Got No Home». Restrictions and Resistances in the Experiences of Asylum Seekers and Refugees in a "Vulnerable" SPRAR. Ethical-Methodological Reflections
- 205 Stefania Spada
Tradurre la "riflessività operativa": l'insegnamento dell'antropologia medica applicata al diritto
Translate the "Operational Reflexivity": Medical Anthropology Lesson Applied to Law
- 237 Giuliana Sanò
Compiere un "passo di lato": note a margine di un incidente etnografico
Taking a "Step to the Side": Notes on the Margins of an Ethnographic Incident
- 263 Selenia Marabello
Postfazione. Campi di tensione
Afterword. Tension Fields
- 269 Sara Cassandra
L'incontro con lo spirito nel vuoto post-operatorio

Book Forum

Donatella Cozzi, *Rendere legittima l'espressione di un dolore di genere / Making the Expression of Gender Pain Legitimate* [Chiara Moretti, *Il dolore illegittimo. Un'etnografia della sindrome fibromialgica*], p. 275 • Giovanni Pizza, *Il dolore «caduco»: oltre l'antropologia medica / Caducous' Pain: Beyond Medical Anthropology* [Chiara Moretti, *Il dolore illegittimo. Un'etnografia della sindrome fibromialgica*], p. 280 • Roberto Poma, *Inaspettato-ora-attuale dolore / Unexpected-Now-Now Pain* [Chiara Moretti, *Il dolore illegittimo. Un'etnografia della sindrome fibromialgica*], p. 285 • Chiara Moretti, *Il dolore tra esperienze, lotte e ricostruzioni / Pain between Experiences, Struggles and Reconstructions* [Chiara Moretti, *Il dolore illegittimo. Un'etnografia della sindrome fibromialgica*], p. 288.

Recensioni

Lorenzo Alunni, *Il lavoro sul campo / The Fieldwork* [Seth M. Holmes, *Frutta fresca, corpi spezzati. Braccianti migranti negli Stati Uniti d'America*], p. 295 • Federico Scarpelli, *Cosa fare con loro. Etnografia di una riabilitazione (quasi) impossibile / What to Do with Them. Ethnography of an (Almost) Impossible Rehabilitation* [Lorenzo Urbano, *Scegliere la malattia. Responsabilità e riflessività nella riabilitazione della tossicodipendenza*], p. 302 • Claudia Urzì, *Per una antropologia della salute. Temi percorsi riflessioni / Towards an Anthropology of Health. Theme, Paths, Reflections* [Maurizio Karra, *Il male e la malattia: normalità e anormalità fra corpo e mente. Riflessioni di un antropologo sul senso del male, sulla sofferenza, sulle terapie di cura, sulla guarigione e sul finis vitae*], p. 309.

Editoriale di AM 57

Giovanni Pizza

Università di Perugia
[giovanni.pizza@unipg.it]

AM 57 presenta una sezione monografica a cura di Michela Marchetti, Chiara Moretti e Stefania Spada che nasce da un panel del penultimo convegno della Società italiana di antropologia applicata (SIAA). La sezione monografica è intitolata *Di quale antropologia il mondo ha bisogno? Confronto sulla sostenibilità delle prassi antropologiche*. Il convegno si è tenuto a Verona nel 2022.

Le stesse curatrici ci tengono ad annotare che «Il lavoro che ha portato tanto all'ideazione e conduzione del panel, quanto al coordinamento del presente monografico rende impossibile una distinzione netta dei contributi individuali. Lo stesso vale per la concettualizzazione, scrittura e revisione di questa introduzione che ha visto le autrici contribuire in maniera paritaria; l'ordine dei nomi pertanto riflette il solo ordine alfabetico». Si pubblica così un nuovo testo corale che vuole suggerire anche qualche riflessione epistemologica sulla disciplina.

La rubrica saggi raccoglie poi uno scritto dello storico Luigi Canetti che riguarda la possessione cristiana ed è un'anticipazione del volume sugli stati plurali di coscienza curato per Clipra – “Cultura-Linguaggi-Pratiche”, gruppo di ricerca afferente al Dipartimento di Filosofia Scienze Sociali Umane e della Formazione (FISSUF) dell'Università di Perugia – da Francesco Marcattili, Ester Bianchi e Massimiliano Minelli.

Per quel che riguarda le ricerche abbiamo i testi di due esperte: la neo-addottorata in Scienze Umane Giulia Nistri, con un articolo dal titolo *Permeabilità terapeutiche. Seguire il metadone nei percorsi di cura per le dipendenze*, e la docente di Antropologia culturale all'Università di Udine Federica Toldo, con uno scritto sull'etnografia corporea e la capoeira dal titolo *Qu'est-ce qu'un genou cassé a à dire sur la capoeira? Un essai sur l'expérience de l'adversaire disséminé et quelques pistes pour repenser le corps en tant qu'outil ethnographique*.

Inoltre la nostra sezione *Note, Interventi, Rassegne* è dedicata alla nota di Donatella Cozzi, docente dell'Università di Udine e vicepresidente della Società italiana di antropologia medica (SIAM), che passa in rassegna il secondo volume dello psichiatra umbro Francesco Scotti il quale, completando un contributo importante sulla deistituzionalizzazione in Perugia, a cento anni dalla nascita di Basaglia sta a ricordare, se ancora ce ne fosse bisogno, che nel processo che portò alla legge 180, che va appunto a nome di Basaglia, non c'è solo Gorizia. Il titolo dei due volumi di Scotti è *Nascita ed evoluzione di una psichiatria di comunità in Umbria*.

Ancora la possessione torna nella seconda rubrica narrativa di Sara Cassandra *Riflessioni e Racconti* in cui la nostra scrittrice riflette, a modo suo, sulla retorica possessiva nei contesti ospedalieri con una intervista antropologica.

Infine le recensioni.

La prima parte è dedicata – ed è la prima volta – alla discussione-forum sul libro, *Il dolore illegittimo. Un'etnografia della sindrome fibromialgica* (Edizioni ETS, Pisa 2019, 375 pp.) di una delle curatrici della sezione monografica: Chiara Moretti.

La seconda parte raccoglie tre recensioni. Lorenzo Alunni, dell'Università di Milano Bicocca, tratta del libro di etnografia e antropologia, del medico e antropologo Seth Holmes (docente di Antropologia medica, Salute Pubblica e Società e Ambiente all'Università della California di Berkeley) sulla salute dei lavoratori immigrati messicani impiegati negli USA nel settore alimentare dal titolo *Frutta fresca, corpi spezzati*. Holmes attraversa il confine Messico-Usa accanto a questi lavoratori e vive nelle loro piccolissime baracche. È una antropologia dei processi di incorporazione la sua, che cerca di dare voce alla sofferenza di coloro che sono colpiti dalla violenza strutturale di una società che certo dà lavoro, ma a scapito di diritti e soprattutto di salute.

Federico Scarpelli, dell'Università di Salerno, discute il volume di Lorenzo Urbano *Scegliere la malattia. Responsabilità e riflessività nella riabilitazione della tossicodipendenza*, che nel 2023 inaugura per l'editore Argo di Lecce la ripresa della collana Biblioteca di Antropologia Medica (BAM) ideata e fondata, come questa rivista, da Tullio Seppilli, con nuovi direttori affiancati da un autorevole comitato scientifico. Alla fine si comprende come l'antropologia medica di Urbano, improntata all'etnografia e alla riflessività (che non è la *riflessione* ma il *riflesso*), riesca a problematizzare enormemente il concetto di riabilitazione.

In chiusura Claudia Urzi, dell'Università di Palermo, riflette sul testo di Maurizio Karra, *Il male e la malattia: normalità e anormalità fra corpo e mente. Riflessioni di un antropologo sul senso del male, sulla sofferenza, sulle terapie di cura, sulla guarigione e sul finis vitae*. In una prospettiva molto ampia, dal mito greco, alla pandemia, dall'hikikomori alla eutanasia, si affrontano i problemi e i temi vasti di un'antropologia della salute anche ripensando a de Martino, a Devereux e alla critica all'Occidente nel quadro di utili suggestioni epistemologiche sull'antropologia *tout court*.

Si chiude, così, il numero 57 di AM.

Buona lettura!

Tradurre la “riflessività operativa”: l’insegnamento dell’antropologia medica applicata al diritto

Stefania Spada

Università di Bologna
[s.spada@unibo.it]

Abstract

Translate the “Operational Reflexivity”: Medical Anthropology Lesson Applied to Law

The contribution shows how anthropological knowledge and methodology can be employed in the legal context. Although anthropology is no stranger to the legal world, light will be shed on the dynamics of its use and the ethical and positional dilemmas involved. Through an ethnographic excerpt of broader action research conducted to understand the weight of stereotypes and imaginaries in recognizing international protection, the author will reflect on the difficulties encountered in translating anthropological knowledge and methodology into the legal sphere. In particular, the author will discuss the implications of using cultural tests to interpret and validate migration stories and motivations.

Keywords: Anthropology of law, reflexivity, human rights, translation, cultural test

Introduzione

«A meno che l’antropologo non affronti il problema della propria alienazione (che altro non è se non un caso particolare di una condizione generale) e cerchi di comprenderne le ragioni profonde, e di conseguenza maturi divenendo un critico spietato della propria civiltà, la civiltà che davvero oggettivizza l’uomo, egli non sarà mai in grado di capire o anche solo di riconoscere sé nell’altro o l’altro in sé stesso» (DIAMOND 1979: 380).

Il presente contributo intende configurarsi come un tentativo di individuare un possibile spazio di operatività per il sapere antropologico applicato all’ambito giuridico¹. Sebbene la relazione tra antropologia e diritto sia antica ed anzi si snodi fin dalle origini della disciplina stessa², le sue

intrinseche difficoltà di emersione (GEERTZ 1996: 33) appaiono talvolta insuperabili, soprattutto a seguito della dichiarazione di Herskovitz sui diritti umani³. Nel contesto italiano, inoltre, l'antropologia applicata al diritto non è ancora considerata un ambito di applicazione consolidato – Lombardi Satriani (1995: vi) ne parla nei termini di «storia di un'assenza» – smentendo l'affermazione di Engle Merry (2017: ix) «*law is everywhere, and so are legal anthropologists*». Nonostante gli stessi operatori del diritto le percepiscano come discipline “molto intrecciate e naturalmente portate a collaborare”⁴, ciò a cui si assiste è invece una *calibrata dimenticanza selettiva reciproca*. La diversa affinità elettiva che tiene separati il giurista e l'antropologo (GEERTZ 2001: 209) sembra difatti condurli ad una irrisolvibile incomunicabilità. Chi scrive crede però che sia proprio la razionalità disciplinare così marcatamente differente tra le due discipline ad essere interessante da indagare e valorizzare. Se da un lato l'apparente incomunicabilità tra i due saperi favorisce un lavoro di traduzione necessario e imprescindibile per qualsivoglia dialogo, attivando una tensione conoscitiva che più facilmente può superare i fraintendimenti⁵ divenendo trasformativa per entrambe le parti, dall'altro lato tale “giro lungo” fa necessariamente i conti con le *trappole di una strumentalità sbilanciata*. In altri termini: il giuridico usa e conosce un certo tipo di antropologia – a tratti fagocitandola nella propria razionalità⁶ – mentre quest'ultima fatica nel rivendicare la propria autorità disciplinare e conseguentemente ritagliarsi una autonomia professionale dignitosa al di fuori del perimetro di “esperto culturale”⁷. Il sapere giuridico, nelle sue diverse declinazioni settoriali e specialistiche nonché *expertise* professionali, usa infatti molti concetti propri del sapere antropologico; ma come agire all'interno di uno spazio disciplinare che si riferisce, e conseguentemente usa, un concetto di cultura desueto⁸ o che andrebbe quanto meno problematizzato? È possibile utilizzare gli strumenti riflessivi e lo sguardo dell'antropologia medica – la specializzazione in cui mi stavo formando dal 2007 – per analizzare e comprendere “il giuridico”?

Per cercare di rispondere a questi interrogativi nelle prossime pagine restituirò un frammento di campo specifico, ovvero quello che nella mia mente – essendo oramai passati diversi anni – si è sedimentato come “la vicenda del test culturale”. L'episodio tematico al centro della trattazione appare estremamente significativo per due ordini di motivi. In primo luogo, l'esempio etnografato risulta particolarmente denso dal punto di vista di come il sapere e la metodologia antropologiche possono essere implicate (LOURAU 1999; DE SARDAN 2013; PIASERE 2006, 2013; TAUBER, ZINN 2015) nel mondo giuridico – ovvero nel crocevia tra il posizionamento ed il

riconoscimento in un dialogo interdisciplinare e interprofessionale strutturato in gerarchie di saperi più o meno autorevoli e accessibili, viziato spesso da immaginari misconoscenti e “antiquati” o quanto meno rigidi. In secondo luogo, chi scrive lo ritiene occasione per tentare di individuare possibili sentieri di intellegibilità reciproca, generativa e trasformativa, in grado di mettere in discussione incaute strumentalizzazioni. Perché è proprio all’interno di tale incontro che emerge un paradosso difficile da gestire per l’antropologo/a: quando il giuridico usa i concetti antropologici a lui più funzionali, ovvero quei concetti che rinforzano la propria logica, depotenzia il ruolo dell’antropologo/a, rigettando le potenzialità trasformative del suo metodo ai margini, rendendolo/a superfluo/a e spesso considerandolo/a scomodo/a, ma soprattutto sfidando la sua postura etica.

Attraverso quindi un “uso creativo delle difficoltà” (DEVEREUX 1984: 31) e dei dilemmi (TARABUSI 2016; CESCHI 2014) incontrati nel dialogo con il sapere e la tecnica giuridica, si intende riflettere sull’utilità pragmatica della disciplina nel momento in cui “agisce in frontiera” (HILL 2000). La mia personale esperienza ha infatti informato tanto l’idea generativa quanto gli obiettivi del panel co-condotto con le colleghe Marchetti e Moretti (vedi *Introduzione* al presente volume monografico). Sebbene la scrittura scientifica disciplinare, soprattutto a seguito del dibattito *Scrivere le culture* di Marcus e Clifford (2001), si sia sempre di più interessata a descrivere le condizioni di ricerca, non risparmiandosi rispetto alle criticità incontrate ed alle emozioni esperite, è altrettanto vero che molto rimane taciuto (MOORE 2004: 448). Se appare infatti consolidato dare conto delle condizioni della ricerca, aspetti particolarmente controversi vissuti dal ricercatore vengono spesso liquidati con formule generiche quali “campo problematico” fintanto che “ostile”, “difficoltà nell’accesso”, “criticità di negoziazione e posizionamento”. Di rado infatti si riesce ad andare oltre, restituendo le dinamiche di potere sottese al posizionamento, o gli effetti dei rapporti di forza (di ruolo e disciplinari) in cui si è inseriti, soprattutto dal punto di vista delle emozioni, le quali sono «solitamente omesse dai resoconti finali degli antropologi, eventualmente relegate a momenti di scambio informali tra colleghi» (PUSSETTI 2013: 279). Le grammatiche emotive delle vicissitudini esperite nel campo appaiono invece foriere di intuizioni, tanto teoriche quanto metodologiche: le angosce e le difficoltà derivanti da un lavoro sugli impliciti di una fagocitazione acritica degli strumenti antropologici da parte di altri saperi e professioni divengono così componenti essenziali della strategia di ricerca e di operatività cui dare conto (DEVEREUX 1984: 32).

Uno spazio di ricerca-azione inaspettato

Nel 2017 e 2018 ho partecipato ai lavori del Gruppo “Giustizia e dialoghi transculturali” nato dai lavori dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano⁹. Il gruppo si costituì per trovare risposte condivise a livello nazionale alle richieste di tutela ed alle conseguenti sfide poste dalle persone migranti al sistema giustizia; a seguito però dell’entrata in vigore del decreto Minniti-Orlando nel 2017 la maggior parte delle energie furono convogliate nella strutturazione delle nascenti Sezioni specializzate. Il confronto tra esperti non era finalizzato esclusivamente all’aggiornamento dottrinale sulla tematica specifica e alla risposta organizzativa locale alle sollecitazioni del nuovo dettato normativo, ma bensì era orientato all’individuazione di prassi procedurali condivise, da adottare considerando la perimetrazione multilivello del peculiare diritto alla protezione internazionale, ed in particolare allo svolgimento dell’audizione con il/la richiedente che aveva presentato un ricorso al diniego deciso dalla Commissione Territoriale, con un confronto tra giudici, avvocati e accademici non affatto scontato.

I giudici che avrebbero composto le sezioni specializzate e che negli ultimi anni si erano trovati ad affrontare la tematica della protezione internazionale riconoscevano la natura complessa di questa particolare controversia¹⁰. Innanzi tutto, per le specificità – anche procedurali – del *claim*, ed in particolare per quel “dovere di cooperazione” che sfidava la tenuta degli strumenti tradizionali di interpretazione e valutazione in loro possesso. L’eterogeneità delle provenienze dei e delle richiedenti asilo, la specificità delle storie di fuga sperimentate durante le audizioni aveva creato una consapevolezza nei giudici: il brocardo *iura novit curia*¹¹ non era più sufficiente, creando l’innesco tanto per i lavori specifici dell’Osservatorio, quanto per una ricerca spasmodica di adeguati strumenti di intellegibilità¹². È proprio a partire da questa necessità di reperire strumenti altri per poter al meglio comprendere un’Alterità percepita come lontanissima che nei lavori del gruppo furono coinvolte figure altre provenienti dal mondo accademico e dalla professione forense. Per favorire inoltre lo scambio, tra professionisti ma anche tra territori, i lavori dell’Osservatorio non si ancorarono ad un luogo specifico, bensì si svolsero nelle diverse città dei membri del gruppo; tale aspetto, che può apparire di second’ordine, in realtà divenne centrale nel cercare di rendere quanto più possibile il confronto aperto ai diversi saperi e alle diverse specificità territoriali (tanto degli uffici giudiziari quanto della composizione del flusso migratorio li presente).

Quando mi fu proposto di entrare nei lavori del gruppo l'enorme gioia, derivante dalla possibilità di poter prendere parte ad un processo interessantissimo dal punto di vista dell'analisi, fu subito smorzata dalla risonanza (WIKAN 1992) delle mie precedenti esperienze di ricerca, lavoro e applicazione. Occupandomi di migrazioni, cercando con fatica di mantenere un legame costante tra teoria e operatività in svariati contesti (sanitario, educativo, amministrativo, sociale), conoscevo bene le trappole in cui il sapere antropologico rischia di essere ricondotto, addomesticato, confinato. Il percorso dottorale nel mondo giuridico poi, permettendomi di approfondire le questioni dottrinali di taglio filosofico e sociologico, mi aveva permesso di comprenderne la logica ed il funzionamento (DOUGLAS 1990; MOL 2008): un mondo altro, costitutivamente dogmatico, fatto di riflessioni e disquisizioni intorno a principi e posture concettuali difficilmente sottoposte a riflessione critica. Il mio sguardo analitico sul diritto si scontrava quindi regolarmente con un'esperienza pragmatica che “naturalmente” mi portava a vedere le discrepanze tra quanto statuito e le prassi reali. Su carta, per lo più, il diritto fila liscio ma nel processo di sostanzialità ed esigibilità reale si scontra con il fatto di essere agito da persone. Era esattamente la discrezionalità strutturante il diritto stesso a renderlo interessante ai miei occhi, proprio perché aspetto tabuizzato nel mondo giuridico. La ricerca in corso durante le vicende qui presentate era difatti volta a comprendere come stereotipi, pregiudizi ed immaginari rigidi influenzassero i decisori nel procedimento di protezione internazionale. Uno specifico interesse di ricerca nato a livello personale ancor prima di iniziare il dottorato, spinto dalle necessità pragmatiche di operatrice per l'accoglienza¹³. Studiare, ed ancor più lavorare con le persone migranti – e questo è ancor più vero per chi fa domanda di protezione internazionale – obbliga ad acquisire competenze tecnico-giuridiche avanzate; lo status giuridico delle persone migranti – negato, categorizzato, differenziato – plasma infatti soggettività e condizioni materiali di esistenza uniche e irripetibili di cui è necessario tener conto. Se da un lato, quindi, mi sentivo sufficientemente competente sulla normativa specifica¹⁴ e sui cambiamenti più generali¹⁵ che si stavano affacciando a livello di macro contesto sociale domestico, al contempo provavo la stessa sensazione di disagio¹⁶ vissuta inizialmente nell'incontro con il sapere biomedico¹⁷. Sarei stata fraintesa¹⁸ nello stesso modo? Quanto le aspettative sulla mia presunta competenza disciplinare avrebbero plasmato la partecipazione, ma soprattutto il mio posizionamento, all'interno del gruppo di lavoro?

Con queste domande interne partecipai al primo incontro, ove rimasi tendenzialmente in apnea, anche durante il mio turno di breve presentazione agli altri partecipanti. Il giro di presentazioni – che occupò gran parte del tempo a disposizione – fece emergere subito l'esistenza di due anime coesistenti all'interno del gruppo: chi si interrogava sul da farsi con l'aspettativa di confezionare semplici griglie di intellegibilità che potessero facilitare il lavoro quotidiano svolto nelle aule di tribunale, e chi invece aveva già iniziato un profondo lavoro di riflessività e decostruzione dei propri impliciti culturali ed era consapevole che le risposte sarebbero state più complesse del previsto e lontane da quelle fornite dalla standardizzazione. Tale ambiguità si riflesse nel modo in cui venni percepita: chi pensava che fossi esperta della cultura *xy* o di alcune pratiche (*in primis* stregoneria e possessione), e chi vide in me una opportunità per acquisire nuovi strumenti di comprensione senza troppe idee preconcepite e rigide. Sebbene negli incontri successivi tale ambivalenza fu superata, fu proprio tra il primo ed il successivo incontro che venni chiamata ad esprimere un'opinione su uno strumento proposto da una delle partecipanti, ovvero il "test culturale".

Ammetto che quando la professoressa Ruggiu¹⁹, finito il giro di presentazioni, propose di utilizzare il test culturale come strumento per comprendere e valutare la veridicità delle storie narrate dai richiedenti asilo – "lanciamoci la palla" in qualità di antropologa – ebbi la sensazione di un *dejà vu*. La mia mente andò subito ad un episodio capitato all'inizio del mio campo di ricerca dottorale quando le professioniste sanitarie mi chiesero una tabella in cui poter sintetizzare costumi ed usanze rispetto alla gravidanza e al puerperio delle principali nazionalità delle donne migranti incontrate nei servizi, per valutare "a colpo d'occhio la loro arretratezza" rispetto alla gestione della gravidanza biomedica, e conseguentemente stilare una sorta di "classifica delle culture più complicate da gestire"²⁰. Consapevole che ci era voluto circa un anno di affiancamento con le professioniste sanitarie per decostruire quella richiesta, ero consapevole di non avere il tempo necessario a disposizione per produrre argomentazioni persuasive (COLAJANNI 2012), ma anzi ero stata sollecitata a fornire una risposta immediata, a ridosso della fine della riunione. Il rischio di "incidente diplomatico" – che sarebbe stato foriero di quella incomunicabilità che tanto volevo evitare – era molto alto. Eppure, dal mio punto di vista, le trappole derivanti dall'applicazione dello strumento superavano di gran lunga tutti i timori provati. Esattamente come accade in ambito biomedico, ove la standardizzazione delle diagnosi psichiatriche attraverso l'uso di test produce un effetto oggettivante a fini di controllo (ROSE 1998: 189), era l'idea

di codificare criteri culturali per comprendere la veridicità delle storie e delle motivazioni di fuga dei richiedenti protezione a suonarmi stonata²¹ rispetto al contenuto particolare di un diritto soggettivo perfetto²². Lì per lì accennai un discorso, fortunatamente avallato dall'esperto di diritto interculturale quel giorno presente, sui possibili fraintendimenti derivanti dall'uso di tale strumento. Riporto direttamente la sintesi delle riflessioni da me proposte attraverso una pubblicazione dalla Ruggiu (2019: 10), successiva ai lavori dell'Osservatorio, a sostegno della figura del “cultural expert” e dell'uso dei test nelle aule di tribunale nella sezione dedicata ai rischi di applicazione:

Within the Observatory, for instance, the anthropologist Stefania Spada observes that cultures are dynamic and embodied in a different way: the test, risking to proceed according to a reifying and reductionist logic, would not cover the multiple subjective declinations of cultural knowledge and would not be able to understand the contextual and particular differences of individuals. The knot that raises criticality is precisely the way to elaborate the concept of culture. Culture is co-produced at both intersubjective and group level, in the different spaces/places in which the subject is embedded; the dynamics of co-production also proceed in a different way according to the contexts they originate from or the situations that host the contact with “cultural otherness” (migratory contexts, post-colonial spaces, etc.). In “handling the cultural dimension”, it would therefore be appropriate to look at life stories and material conditions of existence to avoid misunderstandings arising from an ethnocentric reading, implemented through categories established in a unilateral way and often essentialized.

Che fare?

Uscii dal primo incontro sapendo che avrei dovuto prepararmi adeguatamente (un compito assai difficile non avendo a disposizione lo strumento per analizzarlo) per rispondere all'aspettativa duale che si era configurata: da un lato, la professoressa²³ genuinamente era convinta che la presenza di un'antropologa nel gruppo avrebbe potuto facilitare²⁴ la spiegazione dell'utilità dello strumento proposto; dall'altro lato, avendo già espresso i rischi dell'adozione dello stesso, avrei dovuto meglio argomentare tale posizionamento bilanciandolo adeguatamente con le aspettative sulla mia presunta competenza disciplinare e professionale.

In quel momento mi resi conto del mio «posizionamento condizionato»²⁵ (ROSALDO 2001: 59), che mi permetteva di problematizzare una serie di riflessioni sulle similitudini tra l'ambito biomedico e quello giuridico che si

stavano sedimentando e che prendevano sempre più consistenza attraverso le diversificate esperienze condotte negli anni precedenti, in una sorta di andirivieni tra medicina e diritto. I “transiti e gli slittamenti” (TARABUSI 2016: 162) di cui avevo fatto esperienza, mi permettevano di focalizzare le continuità tra il campo giuridico e quello biomedico: la razionalità riduzionistica e categorizzante; un linguaggio tecnico inaccessibile – “legalese” e “medicalese” – funzionale al mantenimento di una relazione asimmetrica – come i medici si riferiscono ai pazienti nominando la patologia di cui sono portatori, così i giuristi nominano la controversia del proprio cliente con l’articolo del codice corrispondente; la stessa postura di porsi al di fuori della cultura, al di là della cultura, come sapere tecnico e quindi neutrale²⁶, moderno e avanzato. A posteriori probabilmente quel pensiero ridondante derivante dalla “strada che stavo facendo” (DERRIDA 2010: 20) – lì per lì percepito però come ostacolante – è stato l’innesco per pensare possibile una transizione dall’antropologia medica al giuridico. Continuavo a pensare a come poter tradurre la transizione fatta dall’antropologia medica nel definire la biomedicina un sapere culturale peculiare strutturato intorno alla centralità del corpo fisico e dove l’antropologia è riuscita a superare il confinamento nell’Altrove e nell’esotico per diventare operativa “a casa”²⁷. Come infatti si legge in *Culture and Health* della Commissione Lancet (2014: 23) «le affermazioni biomediche si dimostrano anche plasmate da una serie di forze politiche, economiche e culturali. La medicina e la pratica basate sull’evidenza non sono corpi di conoscenza oggettivi del tutto neutrali. Sono prodotti di contesti specifici e ancorati a quadri storici specifici». Ero però al contempo consapevole che in ambito giuridico l’idea della rigorosa separazione tra i fatti e le norme proveniente dalla teoria giuridica del Novecento continuava a formare ed informare il nucleo stabile dell’ideologia dei giuristi, ove l’intromissione del sapere sociale empirico è ancora largamente inaccettabile (HESPANA 1999). Sebbene tentassi di ricordare a me stessa che «uno studio antropologico del diritto non conosce barriere e sfida i concetti precostituiti sulla natura autonoma del diritto» ed «è compito degli antropologi smascherare i pregiudizi strutturali» (NADER 2003: 72, 87), ero al contempo consapevole che «andare controcorrente» (REMOTTI 2010: 132), «approfondire l’analisi sulla nostra cultura significa irritarsi e fare irritare gli altri» (HENRY in HYMES 1979: 81). L’antropologia, infatti, se considerata nella sua *totalità sincrona*²⁸ a primo impatto crea maggiori problemi piuttosto che offrire facili soluzioni. La sua tendenza intrinseca a complessificare la rende, sebbene affascinante, ingombrante, a tratti fastidiosa fino a divenire superflua, in quanto ap-

parentemente inconsistente dal punto di vista pragmatico. Ed è proprio a partire dagli imperituri nodi irrisolti all’interno della disciplina stessa che ho impostato il mio precario stare in quel contesto, decidendo di lavorare sulle ambiguità soggiacenti ciò che solitamente si da per scontato.

Posizionarsi non è scontato

Come sono uscita da questo spazio che velatamente presupponeva o una tacita collaborazione – con conseguenti problemi etici²⁹ – o una profonda incomunicabilità, se non un vero e proprio “scontro di saperi”? Onestamente. Dicendo che l’antropologia è una disciplina potente³⁰, e proprio per questo ha condotto da decenni un lavoro di riflessività sulle sue pratiche e sull’uso dei propri concetti effettuato da altri saperi molto profondo al fine di non incorrere in “relazioni pericolose”; un utilizzo che non tradisca una necessaria e doverosa postura decoloniale (PERUGINI, GORDON 2015). Sarei disonesta nel non ammettere che tale posizionamento ha comportato una fatica a tratti percepita come soverchiante, tanto più considerando la differenza di autorità tra me e la professoressa. Essere stata chiamata ad esprimere la mia opinione sullo strumento proposto mi ha velocemente obbligata a rischiare. Ma quali erano i diversi aspetti che componevano quella delicata “posta in gioco”?³¹ Di certo il riconoscimento disciplinare (attraverso cui abilitare anche me stessa in quel contesto di ricerca e lavoro) e la sua utilità pragmatica; ma sopra ogni cosa gli effetti che tale scelta di posizionamento avrebbero comportato per il motivo fondante i lavori del gruppo, ovvero la tutela sostanziale dei e delle richiedenti protezione internazionale. Benché come ammetta la stessa Ruggiu (2012: 20) «affrontare il tema della cultura senza l’apporto dell’antropologia è un suicidio scientifico», tutto dipende da cosa si intenda per cultura e quale definizione venga presa come valida. Citare la rete di significati di Geertz e poi imbrigliarla «nell’insieme integrato e condiviso di modelli di pensiero e azione, trasmessi intergenerazionalmente» (*ivi*: 55) con l’obiettivo di formulare dei test attraverso cui i giudici possono valutare in modo standardizzato quanto il soggetto – migrante o di una minoranza – abbia agito in nome della sua appartenenza culturale appare una fallacia derivante da una mancata distinzione tra applicare ed usare l’antropologia (RUANO 1995). È esattamente quel misconoscimento della cultura, e conseguentemente del sapere e della pratica antropologica di cui parla la Merry (2003) riferendosi a quella impropria demonizzazione ancora in atto, che la trasforma in un ostacolo al cammino dei diritti (RILES 2006).

Questo è il contributo disciplinare che ho cercato di restituire durante il secondo incontro, a seguito della presentazione dettagliata del test. Di seguito riporto le questioni principali sollevate dallo strumento – derivanti dagli appunti del diario di campo ma altresì dagli scritti della professoressa proponente – e successivamente cercherò di restituire le leve utilizzate per problematizzarlo.

Il test si compone di oltre dieci domande e presenta una struttura triadica che comprende la valutazione oggettiva, quella soggettiva e quella relazionale di un comportamento o avvenimento, ed è teso a comprendere la rilevanza culturale dei fatti accaduti.

1. La questione rientra nella categoria della cultura?
2. Descrivi la pratica culturale e il gruppo.
3. Mettere in relazione e collegare la pratica con il più ampio sistema culturale/ragnatela di significati.
4. La pratica è essenziale (per la sopravvivenza del gruppo), obbligatoria o facoltativa?
5. La pratica è condivisa o contestata all'interno del gruppo?
6. Il gruppo è vulnerabile all'interno della società? È discriminato?
7. Come si comporterebbe una persona ragionevole del gruppo nelle stesse circostanze?
8. Il soggetto è sincero, onesto e coerente nel rivendicare la pratica culturale?
9. Esiste un equivalente culturale, una pratica simile o comparabile, nella cultura maggioritaria?
10. La pratica è dannosa? Il danno è irreparabile?
11. La pratica perpetua il patriarcato?
12. Qual è l'impatto della pratica sulla cultura e sul sistema di valori della maggioranza?
13. Quali ragioni positive sostengono la minoranza che segue questa pratica? La pratica è una scelta di vita ugualmente valida e significativa?

L'antropologo, in qualità di esperto, dovrebbe aiutare il giurista ad effettuare una "traduzione culturale" e fornire i contenuti specifici delle pratiche e dei comportamenti interpretati attraverso il test, rispondendo alle prime tre domande, e dalla settima alla nona. Durante la presentazione, l'enfasi sul ruolo della competenza antropologica fu posta in particolare sulla prima e sulla settima. Ammetto che mentre veniva presentato lo strumento tutte le ansie ed il disagio provato aumentarono notevolmente. Se non ci fosse stato un rapporto di forza (di ruolo e disciplinare) così sbilanciato

avrei semplicemente risposto che nessuna domanda, tra quelle riservate al sapere antropologico, avrebbe avuto pienamente senso, tanto più se calate nel contesto specifico della valutazione della domanda di protezione internazionale ove – paradossalmente – il riconoscimento si gioca sul riconoscimento di emozioni (paura e fondato timore) da valutare secondo criteri giuridici di credibilità (verosimiglianza, fondatezza e coerenza). Ero parimenti consapevole, inoltre, che appellarmi alla letteratura antropologico-critica nei confronti di approcci culturalisti e categorizzanti nella governance dei fenomeni migratori a poco sarebbe servito, ed anzi, mi avrebbe confinata ad uno “spazio di militanza ideologica” depotenziando l’autorità disciplinare. Nello zaino avevo una serie di documenti e appunti per lo più afferenti all’antropologia medica che avevo preparato trasformandoli in “salvagenti disciplinari” che nel frattempo appoggiai sulle ginocchia, consapevole però che non potevo utilizzarli nell’immediato. Sapevo infatti che avrei dovuto restituire la critica all’interno della razionalità giuridica, con i loro strumenti e le loro parole (BOURDIEU 1991: 45-46), per non essere liquidata come superflua, ininfluyente o – peggio per il contesto specifico – di parte. Avevo molte cose da dire, nessun tempo adeguato per farlo in modo coerente e sensato, e solo una enorme e generale percezione di mancanza di senso.

Dopo un lungo respiro, pronunciai la parola “irragionevole... la domanda sette, dal punto di vista antropologico, è irragionevole”. Utilizzai, spontaneamente ma intenzionalmente, questo termine perché la ragionevolezza è uno dei parametri costituzionali per valutare la conformità delle norme ai principi, basata su una finzione cognitiva usata come parametro, cioè il comportamento della “persona media”. A questa affermazione non ci fu una controrisposta, cosa che mi permise di continuare il ragionamento, con un esercizio di riflessività e decentramento. Chiesi infatti: “Ammettiamo che sia possibile perimetrare – in senso giuridicamente pregnante – la razionalità ed il comportamento di un uomo medio all’interno di una società... facciamolo sul noi ovvero come si comporta una persona ragionevole nel contesto italiano nei confronti di una pratica che abbiamo deciso essere culturale? Possiamo farlo?”. Il silenzio perdurò, ma da alcuni presenti iniziai a intravedere sguardi di “approvazione” del ragionamento proposto. Un veloce scambio di battute tirò in ballo il famoso caso Pusceddu: un giovane sardo che in primo grado aveva ricevuto una riduzione di pena da un tribunale tedesco dopo aver rapito, torturato e violentato la sua ragazza perché sardo. In quel caso specifico, la violenza di genere era stata usata dal giudice come attenuante per le sue azioni (i cosiddetti reati cultu-

ralmente motivati³²), in quanto venne riconosciuto un modello di violenza verso le donne nella cultura sarda (è interessante notare che l'avvocato difensore di Pusceddu non aveva usato motivazioni culturali per ottenere una riduzione della pena). Si legge nella sentenza³³: «Si deve tener conto delle particolari impronte culturali ed etniche dell'imputato. Egli è sardo. Il quadro dei ruoli maschili e femminili esistenti nella sua terra d'origine non può essere considerato come una scusa, ma deve essere preso in considerazione come un fattore attenuante». La professoressa ribatté, asserendo che i casi di abuso sulle donne in Sardegna erano un falso argomento culturale, usato strategicamente e opportunisticamente per ottenere sconti di pena, ma non poteva essere considerato un vero argomento culturale perché non era una pratica riconosciuta come legittima dal gruppo di maggioranza.

Questo specifico ragionamento mi permise di enfatizzare la natura labile del concetto di cultura, Fabietti (2005: 55) direbbe il suo «imbroglio», ma altresì di quella di gruppo di maggioranza e minoranza nonché le difficoltà nel decretare la veridicità o la falsità di una pratica rimandandola esclusivamente ad un sillogismo viziato dalla logica quantitativa, stressando la liceità di compiere un'operazione del genere "su altre culture" quando, di per sé, quell'operazione creava problemi anche all'interno della "nostra cultura". Dovevo continuare con i loro strumenti, e quindi feci una comparazione, esercizio fondamentale per i giuristi per trovare equivalenze. Le fattispecie possono infatti essere rivelatorie rispetto alla funzione ideologica svolta dalle istituzioni giuridiche, in parte specchio ed in parte artefici della struttura e della cultura della società che le promana, sia in senso conservativo sia come motori di cambiamento. Presi ad esempio il concetto di derivazione romana della "diligenza del buon padre di famiglia" scardinando l'approccio valutativo ma cercando di renderlo funzionante. Chiesi quindi: "Nei contratti di locazione, ove si legge che l'affittuario è tenuto ad una serie di doveri nel tutelare il bene oggetto del contratto racchiusi nel concetto di "buon padre di famiglia", i diritti e i doveri delle rispettive parti sono chiari? Che cosa si intende per "buon padre di famiglia" dal punto di vista della tutela dell'immobile? Sappiamo infatti che esiste un enorme contenzioso tra affittuari e padroni di casa nelle spese riguardanti malfunzionamenti, rotture e tenuta decorosa dell'immobile e, questione di non secondaria importanza, il rimando al buon padre di famiglia quante questioni implicitamente tocca rispetto alle trasformazioni avvenute nei contemporanei nuclei familiari e più in generale ad un diritto in grado di superare la visione patriarcale della società... per concludere, siamo in

grado di affermare che lo strumento non sia un esempio di “cattolodossia”³⁴ e che lo stesso concetto di ragionevolezza³⁵ non sia culturalmente determinato?”.

Solo dopo aver pronunciato quel discorso, mi resi conto che avevo probabilmente “lanciato una bomba” ma al di là che non saprei ancora definire con esattezza cosa realmente accadde, operativamente parlando, quelle suggestioni attivarono un confronto tra i giuristi che li fece propendere per la non acquisizione dello strumento del test culturale per la valutazione delle motivazioni e delle storie di fuga dei richiedenti protezione. Molto probabilmente, ciò sarebbe accaduto indipendentemente dalla mia presenza, vista l’attitudine di molti presenti a rifuggire categorizzazioni e standardizzazioni; ciò nonostante, credo di aver contribuito – con una metodologia antropologica utilizzando concetti e razionalità giuridica – a problematizzare le questioni strutturali, ovvero il rischio di enfatizzare una visione statica, chiusa e arcaica della cultura, intrappolata in una logica binaria (gruppi di maggioranza e di minoranza) ove permaneva una visione egemonica e autorevole dell’esperto culturale, poiché si presumeva fosse comunque uno studioso occidentale, con un conseguente alto rischio di spossessamento (BOURDIEU 2017: 83) e silenziamento (WEISSENSTEINER 2015) nei confronti delle storie dei richiedenti protezione.

A seguito di quell’incontro emerse una maggiore richiesta di operatività del sapere antropologico; i giudici, in particolar modo, avevano bisogno non tanto di un quadro di riferimento per semplificare le cose, ma di nuovi strumenti per poter leggere le storie dei richiedenti protezione e capire se quelle pretese rientrassero in una qualche forma di protezione. Non vi è modo in questo contributo per entrare nel dettaglio di quanto accadde successivamente, ma nel successivo affiancamento con alcuni giudici che derivò dalla partecipazione all’Osservatorio cercai di lavorare sulla necessità non di un quadro semplificatorio ma di una metodologia capace di adattarsi, applicando una tattica pedagogica strutturata su esercizi decostruttivi (ROBINS 1996: 342). Riflettendo sui concetti fondamentali della protezione internazionale, come il timore fondato, la paura e il danno grave, utilizzai la struttura dei modelli esplicativi di malattia (KLEINMAN, EISENBERG, GOOD 1978; KLEINMAN 1980, 2006; GOOD, DEL VECCHIO GOOD 1981a,b; LOCK, GORDON 1988; GOOD 2006; YOUNG 2006; QUARANTA 2012) e li adattai all’intervista del/della richiedente protezione durante l’udienza. L’affiancamento con i giudici mi permise quindi di lavorare su due livelli intrecciati: uno dedicato all’autovalutazione dei giudici per identificare gli stereotipi e gli immaginari che ostacolavano una valutazione oggettiva

della credibilità, plausibilità e ragionevolezza della storia narrata dal richiedente asilo, ed uno dedicato alla raccolta della loro storia. Furono gli stessi strumenti procedurali che permisero di co-produrre³⁶ una problematizzazione degli impliciti agiti³⁷ nel contesto specifico: il dovere di cooperazione del giudice nella valutazione della narrazione doveva fare i conti con lo scarto di intellegibilità esistente tra i due soggetti – oltre a quello di autorità – e non doveva scivolare in un atteggiamento paternalista.

Riflessioni conclusive

L'antropologia non si fonda più su concetti astratti come “tradizione”, “cultura”, “Società”, ma elabora di volta in volta la propria conoscenza collocandosi nel punto più vicino all'esperienza concreta degli attori sociali che, come l'antropologo, vivono la propria vita in un'incessante dialettica fra la loro libera capacità di agire e di trasformare la realtà e il quadro dei rapporti di forza in cui tale capacità si dispiega. L'antropologo oggi è pienamente cosciente di essere coinvolto nei mondi che esplora e fa di questo proprio coinvolgimento, soggettivo, affettivo ed emotivo, uno strumento in più per la conoscenza della complessità della realtà (PIZZA 2005: 12).

Nella mia personale esperienza, collocarmi “nel punto più vicino all'esperienza concreta” ha significato, nel peculiare contesto dell'Osservatorio, lavorare con i giuristi come antropologa supportando il lavoro di interpretazione delle storie narrate dai richiedenti asilo attraverso l'allenamento di una postura riflessiva finalizzata a ridurre «il carattere molesto del racconto» (BENEDEUCE 2010: 127). In quel preciso contesto ciò ha comportato puntualizzare lo scarto rispetto al filone contemporaneo che spinge antropologi e antropologhe a essere interpellati come esperti culturali o di area per validare la veridicità delle storie di fuga e migrazione attraverso le “perizie culturali”³⁸. Il posizionamento eterodeterminato soggiacente a tale ruolo, benché sarebbe stato immediatamente riconosciuto, non mi è apparso utile nel quel preciso contesto, sia per questioni metodologiche, sia per questioni etiche (GOODALE 2017). Talvolta le perizie sono funzionali al lavoro interpretativo del giudice o di supporto alla coerenza della storia rivendicata dal legale difensore, ma non dovrebbero fagocitare l'intero apporto che il sapere e la metodologia antropologica sarebbero in grado di fornire. A partire quindi dalle mie esperienze precedenti in ambito sanitario ritenni più funzionale in quel preciso contesto attivare un confronto per vagliare premesse implicite (SCLAVI 2003: 90) generatrici di possibili mancati riconoscimenti (che in quel contesto si sarebbero tradotte in violazioni di un diritto fondamentale), contrastando un «universalismo facile

(che proietta ingenuamente la propria visione sul resto del mondo) e [un] relativismo pigro (che condanna le culture a una reclusione identitaria all'interno dei propri valori specifici)» (JULLIEN 2010: 105). Problematizzare l'utilità del test culturale proposto non ha quindi significato abiurare alla cultura, bensì evitarne un uso dogmatico³⁹, lavorando sulla razionalità implicita in esso contenuta al fine di tamponare gli effetti di un sapere [che rischia di essere sempre più] iatrogeno (ILLICH 2005, 2008) proprio perché viziato da un essenzialismo miope (SCHRAMM 2013: 190) pericolosissimo dal punto di vista dei diritti in gioco, affinando – in una relazione di reciprocità – capacità differenti: critico-analitica, descrittiva e di traduzione (MARABELLO 2016: 106).

Esattamente, quindi, come in ambito biomedico il sapere antropologico è spesso volte interrogato in virtù della sua stilizzata conoscenza sull'Alterità, parimenti il giuridico, come si è cercato di dimostrare in questo contributo, spesso ripropone un dialogo viziato da immaginari essenzializzati. L'ossessione nel riproporre un'Alterità caratterizzata da arretratezza e violenza attraverso una “diversità culturale” che necessita di un'opera civilizzatrice e normalizzante, protegge il sapere giuridico occidentale – ed in particolare quello domestico – dal lavoro riflessivo. Questo sarebbe in grado di generare interrogativi destabilizzanti l'auto-narrazione rassicurante, ancora oggi trasmessa e riprodotta nelle aule universitarie: il diritto è neutrale, frutto di una lunga opera di codificazione di principi universalmente⁴⁰ validi – e quindi giusti – attraverso l'istituzionalizzazione dei procedimenti, delle fattispecie e delle tecniche interpretative. Il professionista del diritto, che sia avvocato o giudice, attraverso tale competenza specialistica opererebbe al di fuori della discrezionalità soggettiva che solitamente caratterizza l'agire umano. Tale architettura tecno-formale del giuridico garantirebbe una sorta di armatura dalle inferenze storiche, politiche, economiche e intersoggettive contestuali e contingenti. Il lavoro di astrazione e generalizzazione di fattispecie attraverso cui ricondurre – e quindi leggere, interpretare, valutare – ogni comportamento umano ha quindi generato una cosmogonia composta da principi, categorie, procedimenti, ruoli che appaiono ben salde sul piano teorico ma che – quando analizzate nel e attraverso il contesto pragmatico – rivelano “più finzione”⁴¹ di quanta il giuridico sia pronto ad ammettere. Ancor più del medico, infatti, il giurista «non sa di non sapere» (RICCA 2012: 15), ma soprattutto ignora le differenze strutturali della propria razionalità rispetto a quella antropologica.

Sebbene il giuridico eviti la riflessione critica attraverso la formulazione di concetti quali “antinomia”, “vulnus” ed “eccezione” e risolva l'ambiguità

in merito alla sua efficacia attraverso i concetti di formale/sostanziale (ed alcune specializzazioni si sono costruite proprio per cercare di comprendere il gap esistente tra *law in books* e *law in practice* – prima fra tutte la sociologia del diritto), ciò che appare mancare è proprio quello sguardo e quella metodologia antropologica in grado di disinnescare i meccanismi autoconservativi e reazionari propri del diritto, ovvero gli strumenti per svelare gli impliciti e ciò che solitamente viene dato per scontato, primo fra tutti il meccanismo di funzionamento del diritto ed il suo prodotto, ovvero la categorizzazione. Uno degli insegnamenti più pregnanti derivanti da un dialogo con il mondo giuridico durato per oltre dieci anni, di cui la vicenda del test culturale qui presentata può essere intesa come esemplificativa, è il funzionamento autoconservativo di molti giuristi – ma per fortuna non di tutti – nell’evitare qualsiasi tipo di critica rispetto al potere ineguale iscritto e riprodotto attraverso il diritto. L’antropologia, probabilmente ancor più della sociologia, «rovina il gioco» (RINALDI 2017: 23) al giurista, dimostrando – attraverso la metodologia riflessiva – tanto l’arroganza dell’autoproclamata neutralità e universalità delle norme (*Ivi*: 12, 13) che sorregge l’ideologia professionale, quanto – e proprio qui probabilmente sta la peculiarità dello sguardo antropologico che lo differenzia da quello sociologico – la fecondità nell’aprire ad una riflessione storicamente profonda e geograficamente ampia sulle proprie strutture e sul suo funzionamento. Benché, difatti, il metodo etnografico avvicini l’antropologia e la sociologia del diritto, divenendo altresì strumento di dialogo interdisciplinare soprattutto quando di stampo critico (BENS, VETTERS 2018), la specificità dell’antropologia potrebbe risiedere nel tentativo di storicizzare il multilivello che oggi lega il locale con il globale, svelare i *continuum* delle grammatiche di potere (economico e politico) non temendo quelle che possono apparire come contraddizioni insanabili, bensì cercando di utilizzarle come perno per meglio comprendere come disincentivare, fintanto che inceppare, i meccanismi contemporanei di ineguaglianza e violenza. In questo senso l’antropologia avrebbe un compito più simile a quello riservato alla storia del diritto ovvero problematizzare il presupposto implicito e acritico delle discipline dogmatiche, secondo cui il diritto è razionale, necessario e definitivo (HESPANHA 1999).

La stessa storia della disciplina antropologica, inoltre, può essere rivelatrice rispetto al posizionamento e conseguentemente ad una metodologia profondamente consapevole degli effetti della propria implicazione con l’autorità (si pensi al colonialismo, allo sviluppo, alla cooperazione internazionale per il perseguimento dei diritti umani). Sebbene le ricerche – più o

meno applicate – nei luoghi dell’alterità abbiano prodotto un importante corpus conoscitivo rispetto al diritto dell’Altro (si pensi al diritto indigeno, al diritto consuetudinario, al diritto non scritto) e alla modalità con cui venivano risolte le controversie (una fra tutte, le c.d. ADR), più di rado l’antropologia ha problematizzato il diritto all’interno del quale andava, a sua volta, a legittimare il suo operato. Se questo ha comportato in passato quell’*impasse* di mancata intellegibilità tra universale e relativo, contribuendo ad un progressivo allontanamento tra le due discipline, oggi sembra giunto il tempo di andare oltre e provare a rendere significativi anche i fallimenti e le incomprensioni. Le due metodologie antropologiche di indagine dei contesti, ovvero l’approccio emico (che è il modo di intendere la cultura da parte di chi ne fa parte) e quello etico (intendere una cultura utilizzando concetti aprioristicamente universali che non tengono conto dei giudizi di adeguatezza espressi nel contesto sociale), se messe in dialogo attraverso una loro traduzione operativa, potrebbero fare da leva per problematizzare i concetti etnocentrici e portare alla luce le ideologie e le conseguenti discriminazioni semantiche e cognitive inconse. L’antropologia ha infatti da tempo mostrato come la grammatica dei diritti universali possa rappresentare l’innesco per un cambiamento epocale e globale nella modalità di rivendicazione di diritti soggettivi inalienabili (sia da parte dei singoli, sia da parte di gruppi e della società civile più in generale). Altresì la giurisprudenza – benché in modo diverso in contesti di *common law* e *civil law* – rimanda ad un processo in fieri di ricomposizione dei conflitti sempre più informato rispetto ad uno spazio di intangibilità che lentamente procede verso il riconoscimento senza discriminazioni di alcuna sorta dei fondamentali diritti di dignità spettanti a ciascun individuo appartenente alla famiglia umana. Ciò che è apparso funzionare con i/le giuristi con cui mi sono confrontata, anche al fine di superare il disagio e la frustrazione comuni provati quando vengono problematizzate ingiustizie e violenze, è proprio la consapevolezza di essere all’interno di un processo (MOORE 1983), non ancora compiuto – anzi forse ove si sono mossi i primi timidi passi – che necessita di essere portato avanti ed implementato, passo dopo passo, ovvero “norma dopo norma, caso per caso, cliente per cliente” attraverso le rispettive differenze. Del resto come esortato da Nader (2003: 162) «sembrerebbe giunto il momento che giuristi e antropologi osservassero insieme le dinamiche più ampie, le quali solo in minima parte si riflettono nel diritto applicato alle corti», in un tentativo di dialogo tra i due saperi che implica uno sforzo bilaterale di traduzione, senza temere la perdita della propria identità disciplinare. Come sottolineato da Ricca (2013: 205)

«è proprio lungo il fronte delle dinamiche giuridiche concrete, operando dentro il diritto e con le sue stesse armi discorsive, che è possibile innescare un avvicinamento del diritto all'antropologia, utilizzando le conoscenze antropologiche come dispositivi per migliorare l'effettività del dire giuridico».

L'antropologia implicata nel e con il diritto è quindi chiamata oggi a compiere un'azione triplice, in cui ogni declinazione va intesa in modo interdipendente e dinamico: teorica, pragmatica e politica. Se dal punto di vista teorico e pragmatico, l'apporto dell'antropologia può risultare funzionale tanto alla dottrina quanto alla giurisprudenza⁴² – come si è cercato di dimostrare nel presente contributo – è doveroso specificare cosa si intenda per azione politica, ovvero il posizionamento del sapere antropologico da cui discende il riconoscimento di una specifica professionalità ed *expertise*. Sebbene all'interno dell'Osservatorio ho avuto la fortuna di incontrare anche esponenti del diritto che hanno apprezzato il sapere antropologico proprio in virtù di una tensione critica interna derivata dal loro vissuto professionale, purtroppo ciò non rappresenta la regola, semmai l'eccezione. Sempre più spesso accade infatti di imbattersi in giuristi che – anche con le migliori intenzioni – utilizzano concetti antropologici per corroborare riflessioni e/o argomentare interpretazioni innovative sull'applicabilità ed il riconoscimento di taluni diritti, nonché per formulare griglie di intelligibilità facilitata dell'Alterità. Non di rado però ci si imbatte in definizioni classiche e metodologie desuete che dalla stessa antropologia sono state decostruite e problematizzate in quanto foriere di violenza e violazioni – si pensi ai concetti di etnia o cultura – e capita spesso di pensare che la svolta riflessiva sia esclusivo ingombro ed appannaggio di un'antropologia che fatica a comunicare i cambiamenti metodologici intercorsi negli ultimi quarant'anni. Se per il giuridico è relativamente facile appropriarsi dell'antropologico – sembra che basti citare Geertz per diventare “giudice o avvocato antropologo”, lo stesso non vale al contrario⁴³: non è sufficiente nemmeno un dottorato per riconoscere una “doppia identità” all'antropologo/a, che – giustamente⁴⁴ – tale rimane, sicché anche la sua competenza sul giuridico nel mentre acquisita viene sempre rimandata e ricondotta ad una dimensione accessoria e folkloristica, fin tanto che superflua. La rivendicazione dell'operatività del proprio sapere, anche a livello emico, si pone quindi per gli antropologi e le antropologhe come azione non più rimandabile, pena il rischio di riprodurre, per passività o non curanza, quella complicità che nel passato ha segnato la disciplina in profondità, e da cui tutt'oggi cerchiamo di smarcarci: «dalla conoscenza ci deriva la responsabilità di agire

[...] se non fate parte della soluzione fate parte del problema» (BERREMAN 1979: 105). Ciò facendo speriamo di non inciampare in quello che Latour (2020: 9, 10) ha definito «disastroso errore» ovvero «illuminare quella zona d'ombra indispensabile al mantenimento di un'istituzione» rivelando ciò che ad essa apparirebbe «sgradevole». Un incontro evitato ma non più rimandabile quindi, ove il giuridico e l'antropologico non necessitano di una sotto-disciplina terza⁴⁵ in grado di sintetizzare semplicisticamente le due razionalità fondendole, ma bensì di «una consapevolezza maggiore e più esatta di cosa si occupa l'altra disciplina [...] un approccio ermeneutico ai due campi» (GEERTZ 2001: 212), dove la nostra disciplina «se [...] vuole studiare il mondo al quale appartiene deve accettare di rinnovare da cima a fondo il suo bagaglio» (LATOUR 2020: 270).

Note

⁽¹⁾ L'incontro con il mondo giuridico è iniziato con l'esperienza dottorale nel 2012 quando, come antropologa, vinsi il concorso alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna nell'indirizzo “Diritto e Nuove Tecnologie”, con un progetto etnografico volto a comprendere i limiti e le potenzialità del consenso informato in ambito biomedico per i/le pazienti migranti. Le riflessioni che qui intendo proporre non riguardano però tale tematica specifica, bensì derivano dal percorso che ne è conseguito e che continuato nei successivi 12 anni – ed in realtà ancora in corso – ovvero il tentativo di rendere operativo il sapere antropologico applicato al contesto giuridico in qualità di studiosa del fenomeno migratorio contemporaneo. Il processo dialogico con il giuridico ha prodotto un vero e proprio effetto di spaesamento (DAL LAGO, DE BIASI 2002: xv) in quanto le marcate posture razionali mi hanno obbligata a interrogare il sapere e la metodologia antropologica in profondità.

⁽²⁾ La letteratura antropologica sul diritto è vastissima e non è qui possibile fornirne una esaustiva sintesi, tanto più considerando i diversi ambiti di ricerca e applicazione. È da sottolineare inoltre che nel contesto nazionale la gran parte della produzione scientifica sul tema è prodotta da non antropologi, ovvero filosofi, sociologi e storici del diritto. Si rimanda quanto meno a Remotti e Motta (2006), Maher (2011), De Lauri (2013), Malighetti e Pozzi (2022).

⁽³⁾ Per una sistematizzazione, aggiornata ai primi anni Novanta ma in gran parte ancora valida oggi, delle diverse modalità con cui l'antropologia ha contribuito a rendere sostanziale il riconoscimento dei diritti umani si rimanda a Messer (1993). Per lo Statement si rimanda al seguente link: <https://humanrights.americananthro.org/1999-statement-on-human-rights/> (consultato il 28 dicembre 2023).

⁽⁴⁾ Così si esprime una giudice durante un'intervista effettuata nel giugno 2018.

⁽⁵⁾ Frantendimenti forieri di un vero e proprio scontro disciplinare condannato a perdurare – si pensi al dibattito universalismo e relativismo – che appare sempre più

inutile: «L'approccio forense all'analisi giuridica e quello etnografico sono stati inutilmente messi l'uno contro l'altro [...] l'interazione di due professioni orientate alla pratica, così strettamente connesse a mondi speciali e così fortemente dipendenti da capacità speciali, ha dato scarsi frutti per quel che riguarda la sistematizzazione e la sintesi mentre ha invece provocato ambivalenza e esitazione» (GEERTZ 2001: 210).

⁽⁶⁾ Come evidenziato da Motta (2015: 575) «i giuristi, ed i sociologi del diritto in particolare, si sono avvicinati all'antropologia giuridica colonizzandone alcuni aspetti in maniera invasiva».

⁽⁷⁾ Non vi è spazio nel presente contributo per spiegare approfonditamente il filone antropologico che da poco più di un decennio sta cercando di perimetrare la figura professionale dell'esperto culturale (si rimanda al sito del progetto europeo in merito per approfondimenti: <https://culturalexpertise.net/#what-is-cultural>) ma, per il ragionamento che si intende qui proporre, è doveroso sottolineare come tale approccio, rischi – anche non volendo – di riprodurre la “logica culturalista” discussa nel presente testo. Chi scrive pensa che l'esperto culturale – anche se forse sarebbe meglio la dicitura ‘di area’ – possa utilmente coadiuvare i giuristi nella comprensione di fenomeni lontani dalla propria esperienza ma, parimenti, si ritiene necessario attivare un dialogo con il giuridico al fine di ridurre un uso riduzionista ed etnocentrico delle relazioni antropologiche. Inoltre, esiste una sostanziale differenza, per il posizionamento dell'antropologo/a e quindi per la sua etica disciplinare, dettata dal ruolo di chi richiede la “perizia culturale”. Se una relazione tecnica richiesta dal legale difensore del richiedente protezione pone il documento antropologico nello ‘spazio partigiano’ della dinamica processuale – benché possa essere utilizzata da tutti gli attori del processo, compresa la controparte – permettendo altresì quella conoscenza diretta con il richiedente protezione internazionale al fine di raccogliere la sua storia di fuga e migrazione, ciò non è detto che accada se richiesta dall'organo giudicante, ove più spesso viene richiesta un'analisi del nucleo considerato culturale a partire dalla documentazione disponibile (ufficiale o scientifica). Infine è possibile scorgere una sorta di confusione terminologia – la perizia attiene la sfera penale, mentre nel civile si parla di consulenze tecniche di ufficio (CTU), sfumature che appaiono banali ma rimandano al diverso principio guida delle due logiche processuali, ovvero “oltre ogni ragionevole dubbio” del penale e “più probabile che non” del civile – che rende maggiormente opaco il posizionamento dell'eventuale consulente antropologo/a. Come si legge nella Guida alla perizia culturale (<https://culturalexpertise.net/wp-content/uploads/2022/08/IT.pdf>, consultato il 4 gennaio 2024) la perizia dev'essere indipendente e neutrale in quanto il suo contenuto riguarda la pratica culturale in generale, e non attiene ai fatti specifici riguardanti il soggetto. Questo aspetto, oltre a determinare uno scarto netto con quanto richiesto al consulente tecnico che invece va a formulare un vero e proprio parere a partire dai fatti specifici da analizzare, meriterebbe una più approfondita ed informata riflessione, in quanto rischia di riprodurre anche in ambito antropologico quanto avviene nel giuridico, ove il semplice richiamo alle clausole di eticità sul piano formale spesso si scontra con uno scollamento nelle prassi.

⁽⁸⁾ Dal filone cosiddetto di antropologia dei diritti umani proviene una ridefinizione della relazione tra universalismo e relativismo a partire dalla critica all'essenzializzazione della cultura; sul punto si vedano in particolare Cowan *et.al* (2001) e Cowan

(2006). Sulla potenziale maggiore inclusività dei diritti fondamentali quale leva per il rispetto della dignità umana si veda Merry (2006).

⁽⁹⁾ L'entrata in questo gruppo ristretto e selezionato di esperti ed addetti ai lavori è stato il frutto di un *lungo e precario stare* nei diversi spazi territoriali, più o meno istituzionali, interessati al/dal fenomeno migratorio. Da un lato, quindi, è stata una entrata facilitata dalle conoscenze personali costruite negli anni attraverso la ricerca dottorale e l'operatività, dall'altro lato l'accoglienza dello sguardo antropologico non è stata scontata. Sebbene, infatti, quel contesto mi abbia permesso di attivare la successiva ricerca-azione svolta in due tribunali del centro-nord da cui ne sono conseguite relazioni significative con le giudici che ho affiancato – relazioni evolute nel tempo e che vanno oltre la “strumentale” relazione di campo tra ricercatore e informatore – non è stato affatto scontato il mio posizionamento e conseguentemente l'apporto disciplinare specialistico ai lavori del gruppo, composto altresì da accademici di area giuridica, ove gli “alleati” più prossimi erano rappresentati dai sociologi del diritto (con formazione giuridica e non sociologica). Parte dei materiali prodotti dal gruppo sono reperibili al seguente link: <http://www.milanoservatorio.it/giustizia-dialoghi-transculturali/>.

⁽¹⁰⁾ Negli anni successivi ai fatti narrati nel presente contributo vi è stata una importante produzione scientifica – soprattutto dottrinale giuridica – sul tema specifico; si rimanda quanto meno a Veglio (2017).

⁽¹¹⁾ Espressione latina traducibile con “il giudice conosce le leggi” indicante il principio processuale secondo cui spetta al giudice individuare la norma adatta alla fattispecie del contendere; tale principio presuppone che la conoscenza del diritto sia condizione sufficiente per l'interpretazione dei fatti.

⁽¹²⁾ Ad oggi, dopo oltre sei anni dalle vicende narrate in questo contributo la situazione è notevolmente cambiata, sebbene siano intercorse ulteriori riforme della normativa specifica, tanto a livello domestico quanto a livello europeo e non in senso estensivo di tutela, che hanno ulteriormente complicato il lavoro di giudici e avvocati che si occupano di protezione internazionale nel rispettare lo stato di diritto.

⁽¹³⁾ Per una riflessione critica sul mio ruolo di antropologa in quel contesto specifico rimando a Spada (2021).

⁽¹⁴⁾ Sono sempre più convinta che per entrare in dialogo con il giuridico sia necessario studiarlo approfonditamente per poter costruire un confronto in cui il divario di autorità disciplinare sia attenuato; se è vero che questo comporta un enorme sforzo per l'antropologo, al contempo credo sia l'unico modo per applicare genuinamente il metodo antropologico.

⁽¹⁵⁾ Per una riflessione critica ed antropologicamente fondata sulla tematica specifica coeva al campo qui restituito si rimanda al numero monografico di *Antropologia Pubblica* curato da Altin, Mencacci, Sanò e Spada del 2017.

⁽¹⁶⁾ «The mantle of “culture expert” sits uneasily upon the hapless anthropologist's shoulders, however, for a variety of epistemological, moral, ethical, and professional reasons» (Good 2008: S47).

(17) «Aver incluso *anche* la nostra medicina ufficiale a oggetto della ricerca antropologica e della nostra interpretazione storico-critica – la sua organizzazione istituzionale, i suoi rapporti *di e con* il potere, le sue strategie di formazione professionale e di ricerca, il suo stesso impianto culturale –, aver posto insomma, *anche* la medicina ufficiale come “un altro oggetto *emic*”, ci costò parecchio. Per molti colleghi medici, una cosa era ascoltare, magari con un incuriosito interesse, le “amenità” e le “superstizioni” riportate da qualche etnografo reduce dall’Africa nera o dalla Foresta amazzonica, altra cosa era accettare di far rimettere in discussione la “medicina scientifica”, tanto più da noi, incompetenti in materia: sono stato io stesso più volte testimone dello “scandalo” che ci circondava. Ma proprio da quello “scandalo” siamo partiti – non solo noi in Italia – per precisare la nostra critica epistemologica alla medicina ufficiale: la critica ai suoi fondamenti quasi esclusivamente *biologici*, al suo sostanziale biologismo, cioè, con tutte le implicazioni, i limiti e i condizionamenti che ciò comporta sul terreno conoscitivo, formativo, terapeutico e strategico» (SEPPILLI 2014: 19).

(18) Mi permetto di rimandare a Spada (2016).

(19) Ordinaria di diritto costituzionale; mi permetto di nominarla, astraendola dall’anonimato riservato a tutti gli altri partecipanti al gruppo, solo perché la vicenda del test culturale è stata raccontata in diversi suoi scritti e, con estrema trasparenza, ha citato le mie riflessioni sullo strumento. Prima di quell’incontro conoscevo solo il testo da lei pubblicato nel 2012 intitolato “Il giudice antropologo”.

(20) Così si era espressa una anestesista nei primi giorni di affiancamento della ricerca-azione dottorale (diario di campo novembre 2013).

(21) In letteratura la tematica aveva già da qualche anno preso sempre consistenza; si rimanda quanto meno a Coffey (2003), Giordano (2008), Millbank (2009), Cabot (2011), Sbriccoli e Jacoviello (2011), Sorgoni (2011 e 2013), Fassin e Kobelinsky (2012 a, b), Griffiths (2012), McDonald (2014).

(22) Con diritto soggettivo perfetto ci si riferisce ad un diritto attribuito in maniera diretta ed incondizionata al soggetto, svincolato da qualsiasi condizionamento nel suo esercizio.

(23) Con sincerità, ammetto inoltre che non è stato facile maneggiare questo scarto di autorità tra la proposta effettuata da un’ordinaria di diritto costituzionale e un’assegnista di ricerca antropologa che timidamente si muoveva nel contesto giuridico. Dal punto di vista delle dinamiche di potere mi trovavo quindi in una situazione non favorevole, consapevole di essere portatrice di una «scienza scomoda» (KOLLER 2006: 10) in un rapporto di forza asimmetrico.

(24) Nei contesti nord-americani in cui il test è stato adottato, spesso volte lo strumento è stato validato da antropologi.

(25) «La nozione di posizione si riferisce anche al modo in cui le esperienze di vita possono inibire o favorire particolari forme di comprensione intuitiva» (ROSALDO 2001: 59).

(26) Come sottolineato da Mertz (2007: 5) l’apparente neutralità del linguaggio giuridico «hides the facts that law continues to enact social inequities and injustice».

⁽²⁷⁾ Si rimanda al numero monografico della presente rivista n. 11-12 del 2001 a cura di Van Dongen e Comelles.

⁽²⁸⁾ Si intende la totalità – sedimentata storicamente – del sapere costruito nelle diverse specializzazioni ed applicazioni; tale consapevolezza permette di non abusare di concetti e dispositivi desueti ma spinge ad una riflessione ed operatività attualizzanti.

⁽²⁹⁾ «That the personal, professional, political, and ethical are inseparable becomes much more self-evident when the supposed line between theory and practice is erased» (GREENWOOD 2000: 169).

⁽³⁰⁾ Nel senso di potenzialità pragmatica, ovvero consapevolezza rispetto ad un impatto sul reale che necessita di essere di volta in volta valutato per non incorrere negli errori del passato.

⁽³¹⁾ «Il ricercatore gioca allora il suo ruolo professionale in una dialettica che articola continuamente l'implicazione e la presa di distanza, l'affettività e la razionalità, il simbolico e l'immaginario, la mediazione e la sfida» (BARBIER 2007: 14).

⁽³²⁾ Il dibattito intorno alla tematica è molto vasto nella dottrina giuridica; si rimanda a Parolari (2008) per una critica all'approccio essenzialista di cultura applicato alla difesa culturale.

⁽³³⁾ Sentenza del 25 gennaio 2006; Pres. Von Hammerstein, Est. Burgard, in Foro Italiano 2008, 131 (12): 627/628-631/632.

⁽³⁴⁾ Concetto formulato da Pattaro (2011), filosofo del diritto, che rimanda alla convinzione dell'obbligatorietà universale delle proprie convinzioni ovvero, in termini antropologici, un esempio di etnocentrismo ed imperialismo culturale (essendo pensato per valutare la sincerità dei richiedenti protezione internazionale).

⁽³⁵⁾ «Il diritto più sapientemente razionalizzato non è altro che un atto di magia ben riuscito» (BOURDIEU 1988: 17).

⁽³⁶⁾ Per un esempio di collaborazione tra antropologia e avvocati si rimanda a Decarli (2021).

⁽³⁷⁾ In questo lavoro trovo dirimenti le riflessioni di Gribaldo (2013, 2014) svolte nell'analisi dei processi per violenza domestica, permettendomi di aprire una riflessione sulle dinamiche di soggettivazione e vittimizzazione riprodotte dal sistema giustizia.

⁽³⁸⁾ Nel contesto specifico le perizie culturali agirebbero in modo simile a quanto avviene per quelle mediche, ovvero attraverso uno spossamento di legittimazione attraverso la certificazione autorevole; in tal senso si veda Fassin (2005) e Fassin e d'Halluine (2005, 2007).

⁽³⁹⁾ «L'impiego non dogmatico di categorie interpretative occidentali, il che significa un impegno critico, cioè controllato dalla consapevolezza esplicita della genesi storica occidentale di quelle categorie e dalla esigenza di allargarne e riplasmarne il significato» (DE MARTINO 2002: 395).

⁽⁴⁰⁾ Per una riflessione rispetto alle diverse modalità di intendere ad agire l'universalismo dei diritti umani si veda Donnelly (2007).

⁽⁴¹⁾ «Il diritto è luogo – come si sa – di finzioni» (REMOTTI 2013: 66).

⁽⁴²⁾ Come si è cercato di dimostrare nel presente contributo lo spettro di azione per il sapere antropologico applicato al diritto è molto vasto, e ricomprende anche quel ruolo di esperto in affiancamento ai giuristi (che siano essi giudici o avvocati) per una restituzione della parte in fatto degli atti processuali il più vicina possibile al punto di vista dei richiedenti protezione internazionale. Per un'analisi sulle relazioni tra antropologia e diritto considerando l'opposizione fatto e norma si veda Riles (1994).

⁽⁴³⁾ Similmente, si esprime Decarli (2021: 157) sulla relazione avvocato-antropologo: «Così come un antropologa/o non potrebbe definirsi altresì avvocat/a senza un idoneo percorso di studi, la pratica forense, l'abilitazione, la formazione costante e la cruciale esperienza dell'esercizio della professione in Tribunale (insomma senza divenire un avvocat/a a tutti gli effetti), così non basta all'avvocat/a di conoscere pochi fondamenti di antropologia, di avere una/un migrante come assistita/o, di aver svolto qualche studio indipendente o di fare uso di un test culturale, per potersi definire antropologa/o. In verità, nemmeno le/gli basta la supposta conoscenza di una pratica culturale o la vicinanza storica di un gruppo sociale, essendo la professione dell'antropologa/o ben più di questo».

⁽⁴⁴⁾ «Nutro un certo scetticismo, se non addirittura un po' di diffidenza, nei confronti di quei giuristi che rivendicano per sé l'appellativo di antropologi solo perché si occupano del diritto delle popolazioni indigene [...] l'inconsapevolezza che caratterizza la ricerca giuridico-antropologico contemporanea mi induce a ritenere che i campi di indagine e gli strumenti di lavoro dei giuristi e degli antropologi siano differenti: rispettosamente gli uni degli altri, facciamo cose differenti [...] se cerchiamo di svolgere l'uno il lavoro dell'altro i risultati saranno inevitabilmente affetti da ingenuità e inesperienza» (NADER 2003: 25).

⁽⁴⁵⁾ Dello stesso avviso Roberts già nel 1978.

Bibliografia

ALTIN R., MENCACCI E., SANÒ G., SPADA S. (eds.) (2017), *Richiedenti asilo e sapere antropologico*, "Antropologia Pubblica", Vol. III(1).

BARBIER R. (2007), *La ricerca-azione*, Armando, Roma.

BENEDEUCE R. (2010), *Archeologie del trauma. Un'antropologia del sottosuolo*, Laterza, Roma-Bari.

BENS J., VETTERS L. (2018), *Ethnographic Legal Studies: Reconnecting Anthropological and Sociological Traditions*, "Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law", Vol. L(3): 239-254.

BERREMAN G.D. (1979), "Bringing it all back home": *malessere in antropologia*, pp. 99-112, in D. HYMES (ed.), *Antropologia radicale*, Bompiani, Milano.

BOURDIEU P. (1988), *La parola e il potere. L'economia degli scambi interlinguistici*, Guida, Napoli.

BOURDIEU P. (1991), *La responsabilità degli intellettuali*, Laterza, Bari.

BOURDIEU P. (2017), *La forza del diritto. Per una sociologia del campo giuridico*, Armando, Roma.

- CABOT H. (2011), *Rendere un rifugiato riconoscibile: performance, narrazione e intestualizzazione in una ONG ateniense*, "Lares", Vol. LXXVII(1): 113-134.
- CESCHI S. (2014), *Risorse, frustrazioni e pratiche dell'antropologo nella ricerca policy oriented*, "Antropologia Applicata", a cura di A.L. PALMISANO, Pensa Editore, Lecce: 101-119.
- CLIFFORD J., MARCUS G.E. (2001), *Scrivere le culture. Poetiche e politiche in etnografia*, Meltemi, Roma.
- COFFEY G. (2003), *The Credibility of Credibility Evidence at the Refugee Review Tribunal*, "International Journal of Refugee Law", Vol. XV(3): 377-417.
- COLAJANNI A. (2012), *Note e riflessioni sulla consulenza antropologica*, pp. 37-49, in F. DECLICH (a cura di), *Il mestiere dell'antropologo. Esperienze di consulenza tra istituzioni e cooperazione allo sviluppo*, Carocci, Roma.
- COWAN J.K., DEMBOUR M.B., WILSON R.A. (eds.) (2001), *Culture and Rights. Anthropological Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge.
- COWAN J.K. (2006), *Culture and Rights After Culture and Rights*, "American Anthropologist", CVI-II(1): 9-24.
- DAL LAGO A., DE BIASI R. (2002), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari.
- DECARLI G. (2021), *Esperienze di consulenza antropologica nel giudizio di protezione internazionale. L'antropologo antropologo*, "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", 2: 155-189.
- DE LAURI A. (2013), *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Mondadori, Città di Castello.
- DE MARTINO E. (2002) [1977], *La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali*, Einaudi, Torino.
- DE SARDAN O.J.P. (2013), *La politica del campo. Sulla produzione di dati in antropologia*, pp. 27-63, in F. CAPPELLETTO (ed.), *Vivere l'etnografia*, SEID, Firenze.
- DERRIDA J. (2010) [2002], *Al di là delle apparenze. L'altro è segreto perché e altro*, Mimesis, Milano.
- DEVEREUX G. (1984) [1967], *Dall'angoscia al metodo nelle scienze del comportamento*, Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, Roma.
- DIAMOND S. (1979), *Antropologia in discussione*, pp. 379-403, in D. HYMES (ed.), *Antropologia radicale*, Bompiani, Milano.
- DONNELLY J. (2007), *The Relative Universality of Human Rights*, "Human Rights Quarterly", Vol. XXIX(2): 281-306.
- DOUGLAS M. (1990) [1986], *Come pensano le istituzioni*, Mulino, Bologna.
- FABIETTI U. (2000) [1995], *L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco*, Carocci, Roma.
- FASSIN D. (2005), *Compassion and Repression: The Moral Economy of Immigration Policies in France*, "Cultural Anthropology", 3: 362-387.
- FASSIN D., D'HALLUIN E. (2005), *The Truth from the Body: Medical Certificates as Ultimate Evidence for Asylum Seekers*, "American Anthropologist", Vol. CVII(4): 597-608.
- FASSIN D., D'HALLUIN E. (2007), *Critical Evidence: The Politics of Trauma in French Asylum Policies*, "Ethos", Vol. XXXV(1-2): 300-329.
- FASSIN D., KOBELINSKY C. (2012a), *How Asylum Claims Are Adjudicated: The Institution as a Moral Agent*, "Revue française de sociologie", Vol. LIII(4): 444-472.
- FASSIN D., KOBELINSKY C. (2012b), *Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral*, "Revue française de sociologie", Vol. LIII(4): 657-688.

- GEERTZ C. (1996), *Off Echoes: Some Comments on Anthropology and Law*, "Political and Legal Anthropology Review", Vol. XIX(2): 33-37.
- GEERTZ C. (2001), *Antropologia interpretativa*, Mulino, Bologna.
- GIORDANO C. (2008), *Practice of Translation and the Making of Migrant Subjectivities in Contemporary Italy*, "American Ethnologist", Vol. XXXV(4): 588-606.
- GOOD A. (2008), *Cultural Evidence in Courts of Law*, "Journal of the Royal Anthropological Institute", 14: S47-S60.
- GOOD B. (2006) [1994], *Narrare la malattia. Lo sguardo antropologico sul rapporto medico-paziente*, Einaudi, Torino.
- GOOD B., DEL VECCHIO-GOOD M.J. (1981a), *The Meaning of Symptoms: a Cultural Hermeneutic Model for Clinical Practice*, pp. 165-196, in L. EISENBERG, A. KLEINMAN (eds.), *The Relevance of Social Science for Medicine*, Reidel Publishing Company, Dordrecht.
- GOOD B., DEL VECCHIO-GOOD M.J. (1981b), pp. 177-212, Y. ELKANA, E. MENDELSON (eds.), *The Semantics of Medical Discourse, Sciences and Cultures*, Reidel Publishing Company, Dordrecht.
- GOODALE M. (2017), *Anthropology of Law. A Critical Introduction*, NYU Press, New York.
- GREENWOOD D.J. (2000), *Theory-Practice Relations in Anthropology: A Commentary and Further Provocation*, "NAPA Bulletin", Vol. XVIII(1): 164-175.
- GRIBALDO A. (2013), *Violenza, intimità, testimonianza. Un'etnografia delle dinamiche processuali*, pp. 237-260, in G. CREAZZO (ed.), *Se le donne chiedono giustizia. Le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza nelle relazioni di intimità: ricerca e prospettive internazionali*, Il Mulino, Bologna.
- GRIBALDO A. (2014), *The Paradoxical Victim. Intimate Violence Narratives on Trial in Italy*, "American Ethnologist", Vol. LXI(4): 743-756.
- GRIFFITHS M. (2012), *Vile Liars, and Truth Distorters: Truth, Trust and the Asylum System*, "Anthropology Today", Vol. XXVIII(5): 8-12.
- HESPAÑA A.M. (1999), *La cultura giuridica europea*, Mulino, Bologna.
- HILL C.E. (2000), *Strategic Issue for Rebuilding a Theory and Practice Synthesis*, "Napa Bulletin", Vol. XVIII(1): 1-16.
- HOLMES O.W. (1899), *Law in Science and Science in Law*, "Harvard Law Review", Vol. XII(7): 443-463.
- HYMES D. (1979), *L'uso dell'antropologia: critico, politico, sociale*, pp. 27-95, in D. HYMES (ed.), *Antropologia radicale*, Bompiani, Milano.
- ILLICH I. (2005), *Nemesi medica. L'espropriazione della salute. La paradossale nocività di un sistema medico che non conosce limiti*, Boroli Editore, Milano.
- ILLICH I. (2008), *Esperti di troppo. Il paradosso delle professioni disabilitanti*, Erickson, Trento.
- JULLIEN F. (2010) [2008], *L'universale e il comune. Il dialogo tra le culture*, Laterza, Roma-Bari.
- KLEINMAN A. (2006) [1978], *Alcuni concetti e un modello per la comparazione dei sistemi medici come sistemi culturali*, pp. 5-29, in I. QUARANTA (ed.), *Antropologia Medica. I testi fondamentali*, Raffaello Cortina, Milano.
- KLEINMAN A. (1980), *Patients and Healers In the Context of Culture. An Exploration of the Borderland Between Anthropology, Medicine, and Psychiatry*, University of California Press, Berkeley.

- KLEINMAN A. (1995), *Writing at the Margin. Discourse Between Anthropology and Medicine*, University of California Press, Berkeley.
- KLEINMAN A., EISENBERG L., GOOD B. (1978), *Culture, Illness and Care. Clinical Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research*, “Annals of Internal Medicine”, Vol. LXXXVIII: 251-258.
- KOLLER P.M. (2006), *Reinventare la salute al tempo della paura. Perù: scambi, incontri, dis-incontri*, Liguori, Napoli.
- LANCET COMMISSION (2014), *Culture and Health*, traduzione italiana disponibile al seguente link: <https://centri.unibo.it/csi/it/pubblicazioni/cultura-e-salute-traduzione>.
- LATOUR B. (2020), *La fabbrica del diritto. Etnografia del Consiglio di Stato*, PM Edizioni, Varazze.
- LOCK M., GORDON D. (1988), *Biomedicine Examined*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
- LOMBARDI SATRIANI L.M. (1995), *Introduzione alla seconda edizione*, pp. v-XIII, in L.M. LOMBARDI SATRIANI, M. MELIGRANA, *Diritto egemone e diritto popolare la Calabria negli studi di demologia giuridica*, Jaca Book, Catanzaro.
- LOURAU R. (1999) [1997], *La chiave dei campi. Introduzione all'analisi istituzionale*, Sensibili alle Foglie, Tivoli.
- MAHER V. (ed.) (2011), *Antropologie e diritti umani nel mondo contemporaneo*, Rosenberg & Sellier, Torino.
- MALIGHETTI R., POZZI G. (eds.) (2022), *Antropologie giuridiche. sguardi trasversali sulla contemporaneità*, Editrice Morcelliana, Brescia.
- MARABELLO S. (2016), *L'antropologia e la violenza di genere. Rifrazioni e tensioni metodologiche*, pp. 89-108, in I. SEVERI, N. LANDI, (eds.), *Going Public. Percorsi di antropologia pubblica in Italia*, Cis, Bologna.
- MCDONALD D. (2014), *Credibility Assessment in Refugee Status Determination*, “National Law School of India Review”, Vol. XXVI(2): 115-126.
- MERRY S.E. (2003), *Human Rights Law and the Demonization of Culture*, “Political and Legal Anthropology Review”, Vol. XXVI(1): 55-77.
- MERRY S.E. (2006), *Anthropology and International Law*, “Annual Review of Anthropology”, Vol. XXXV: 99-116.
- MERRY S.E. (2017), *Foreword*, pp. IX-XII, in M. GOODALE (ed.), *Anthropology and Law. A Critical Introduction*, New York University Press, New York.
- MERTZ E. (2007), *The Language of Law School: Learning to “Think Like a Lawyer*, Oxford University Press, New York.
- MESSER E. (1993), *Anthropology and Human Rights*, “Annual Review of Anthropology”, Vol. 22: 221-249.
- MILLBANK J. (2009), *The Ring of Truth: A Case Study of Credibility Assessment in Particular Social Group Refugee Determination*, “International Journal of Refugee Law”, Vol. 21(1): 1-33.
- MOL A.M. (2008), *The Logic of Care. Health and the Problem of Patient Choice*, Routledge, New York.
- MOORE S.F. (1983), *Law as a Process. An Anthropological Approach*, Routledge & Kegan, Boston-London.
- MOORE S.F. (2004), *L'etnografia del presente e l'analisi del processo*, pp. 440-456, in R. BOROFKY (a cura di), *L'antropologia culturale oggi*, Meltemi, Roma.

- MOTTA R. (2015), *Antropologia del diritto e antropologia giuridica*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", Vol. XLV(2): 575-584.
- NADER L. (2003), *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- PAROLARI P. (2008), *Reati culturalmente motivati: un'altra sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali*, "Ragion Pratica", 31: 529-557.
- PATTARO E. (2011), *Opinio Juris. Il diritto è un'opinione: chi ne ha i mezzi ce la impone*, Giappichelli, Torino.
- PERUGINI N., GORDON N. (2015), *The Human Right to Dominate*, Oxford University Press, New York.
- PIASERE L. (2006), *L'etnografo imperfetto. Esperienza e cognizione in antropologia*, Laterza, Roma-Bari.
- PIASERE L. (2013), *L'etnografia come esperienza*, pp. 65-95, in F. CAPPELLETTI (ed.), *Vivere l'etnografia*, SEID, Firenze.
- PIZZA G. (2005), *Antropologia medica. Saperi pratiche e politiche del corpo*, Carocci, Roma.
- PUSSETTI C. (2013), [2010] *Emozioni*, pp. 257-286, in C. PENNACINI (ed.), *La ricerca sul campo in antropologia. Oggetti e metodi*, Carocci, Roma.
- QUARANTA I. (2012), *La trasformazione dell'esperienza. Antropologia e processi di cura*, "Antropologia e Teatro", 3: 264-290.
- REMOTTI F. (2010), *L'ossessione identitaria*, Laterza, Roma-Bari.
- REMOTTI F. (2013), *Identità o convivenza?*, pp. 55-83, T. MAZZARESE (ed.), *Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali*, Giappichelli, Torino.
- REMOTTI F., MOTTA R. (2006), *Temi di antropologia giuridica. Riflessioni e aggiornamenti su antropologia giuridica e discipline confinanti*, Traubner, Torino.
- RICCA M. (2012), *Introduzione. Immigrazione e "mal di parole"*, pp. 9-22, in M. RICCA, I. QUARANTA (a cura di), *Malati fuori luogo. Medicina interculturale*, Raffaello Cortina, Milano.
- RICCA M. (2013), *Culture interdette. Modernità, migrazioni e diritto interculturale*, Bollati Boringhieri, Torino.
- RILES A. (1994), *Representing In-Between; Law, Anthropology and the Rhetoric of Interdisciplinarity*, "University of Illinois Review", 3: 597-650.
- RILES A. (2006), *Anthropology, Human Rights, and Legal Knowledge: Culture in the Iron Cage*, "American Anthropologist", Vol. CVIII(1): 52-65.
- RINALDI C. (2017), *Una sociologia delle imposture legittimate. La costruzione del campo giuridico*, pp. 7-57, in P. BOURDIEU, *La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, Armando, Roma.
- ROBERTS S. (1978), *Do We Need an Anthropology of Law?*, "Rain", 25: 4-7.
- ROBINS S. (1996), *On the Call for a Militant Anthropology: The Complexity of "Doing the Right Think"*, "Current Anthropology", Vol. XXXVII(2): 341-343.
- ROSALDO R. (2001), *Cultura e verità. Rifare l'analisi sociale*, Meltemi, Roma.
- ROSE N. (1998), *Governing Risky Individuals: The Role of Psychiatry in New Regimes of Control*, "Psychiatry, Psychology and Law", Vol. V(2): 177-195.
- RUANO C.R. (1995), *Letters: Using Vs. Applying Anthropology*, "Practicing Anthropology", Vol. XVII(1-2): 57-58.

- RUGGIU I. (2012), *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano.
- RUGGIU I. (2019), ‘The “Cultural Test” as Cultural Expertise: Evolution of a Legal–Anthropological Tool for Judges’, “Laws”, Vol. VIII(3): 15. <https://doi.org/10.3390/laws8030015>.
- SBRICCOLI T., JACOVIELLO S. (2011), *The Case of S. Elaborating the Right Narrative to Fit Normative Political Expectations in Asylum Procedure in Italy*, pp. 172-194, in L. HOLDEN (eds.), *Cultural Expertise and Litigation. Pattern, Conflicts, Narrative*, Routledge, Abingdon-New York.
- SCHRAMM, K. (2013), “Voi ce l’avete la vostra storia. Giù le mani dalla nostra!” *Dell’essere respinti sul campo*, pp. 181-197, in F. CAPPELLETTO (ed.), *Vivere l’etnografia*, SEID, Firenze.
- SCLAVI M. (2003), *Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*, Mondadori, Milano.
- SEPPILLI T. (2014), *Antropologia medica e strategie per la salute. Relazione introduttiva al Convegno*, “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, 37: 17-31.
- SORGONI B. (2011), *Storie, dati, prove. Il ruolo della credibilità nelle narrazioni dei richiedenti asilo*, “Parole Chiave”, 46: 115-133.
- SORGONI B. (2013), *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, “Antropologia”, 15: 131-151.
- SPADA S. (2016), *Antropologia Medica Applicata At Home. Dalle criticità alla necessità di un posizionamento “eretico”*, «Antropologia Pubblica», 2: 41-58.
- SPADA S. (2021), *The Capability of ‘Models’ to Withstand Change. The Bologna Area in the Wake of Law 132/2018*, pp. 117-145, in F. DELLA PUPPA, G. SANÒ (eds.), *Stuck and exploited. Refugees and Asylum Seekers in Italy between Exclusion, Discrimination and Struggles*, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia.
- TARABUSI F. (2016), *Note sui dilemmi e le opportunità di un’antropologia applicata alle politiche pubbliche*, pp. 159-179, in I. SEVERI, N. LANDI (eds.), *Going Public. Percorsi di antropologia pubblica in Italia*, Cis, Bologna.
- TAUBER E., ZINN D. (eds.) (2015), *The Public Value of Anthropology: Engaging Critical Social Issues Through Ethnography*, Bu Press, Bolzano.
- VAN DONGEN J., COMELLES J.M. (eds.) (2001), *Medical Anthropology and Anthropology. Contributions of Medical Anthropology at Home to Anthropological Theories and Health Debates*, “AM. Rivista della Società Italiana di Antropologia Medica”, 11-12.
- VEGLIO M. (2017), *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, 2: 1-40.
- WEISSENSTEINER M. (2015), *Expert Translations of Torture and Trauma: A Multisited Ethnography*, pp. 143-172, in E. TAUBER, D. ZINN (eds.), *The Public Value of Anthropology: Engaging Critical Social Issues Through Ethnography*, Bu Press, Bolzano.
- WIKAN U. (1992), *Beyond the Words: The Power of Resonance*, “American Ethnologist”, 19: 460-482.
- YOUNG A. (2006) [1982], *Antropologie della illness e della sickness*, pp. 107-147, in I. QUARANTA (ed.), *Antropologia Medica. I testi fondamentali*, Raffaello Cortina, Milano.

Scheda sull’Autrice

Stefania Spada è nata a Imola (Bo) il 9 ottobre 1982. Attualmente è docente a contratto dell’Università di Bologna nell’insegnamento propedeutico alla Law Clinic “Vittime, Discriminazioni e Diritto” del Dipartimento di Giurisprudenza e nel corso di Specia-

lizzazione per il sostegno del Dipartimento di Scienze dell'educazione. Laureata in Antropologia ed Etnologia Culturale e specializzata in antropologia medica, ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie – Curriculum Bioetica con una ricerca etnografica sul consenso informato e il diritto alla salute dei pazienti migranti nel 2015. Si occupa del fenomeno migratorio, della tutela dei diritti dei non-cittadini, dei processi di esclusione e discriminazione. Autrice di contributi aventi per oggetto l'esigibilità sostanziale dei diritti fondamentali dei soggetti migranti, in particolare forzati. Dal 2005 al 2014 ha lavorato come operatrice e mediatrice nei servizi sociali e sanitari per i migranti. Dal 2011 al 2018 ha svolto attività di ricerca-azione in contesti istituzionali (sanitari e legali).

Riassunto

Tradurre la "riflessività operativa": lezione di antropologia medica applicata al diritto

Il contributo mostra come la conoscenza e la metodologia antropologica possano essere impiegate nel contesto giuridico. Sebbene l'antropologia non sia estranea al mondo giuridico, si farà luce sulle dinamiche del suo utilizzo e sui dilemmi etici e di posizionamento che ne derivano. Attraverso un estratto etnografico di una più ampia ricerca-azione condotta per comprendere il peso degli stereotipi e degli immaginari nel riconoscimento della protezione internazionale, l'autrice rifletterà sulle difficoltà incontrate nel tradurre la conoscenza e la metodologia antropologica nella sfera giuridica. In particolare, verranno discusse le implicazioni dell'uso di test culturali per interpretare e validare le storie e le motivazioni della migrazione.

Parole chiave: Antropologia del diritto, riflessività, diritti umani, traduzione, test culturale

Resumen

Traducir la "reflexividad operativa": una lección de antropología médica aplicada al derecho

Esta contribución muestra cómo el conocimiento y la metodología antropológicos pueden emplearse en el contexto jurídico. Aunque la antropología no es ajena al mundo jurídico, se arrojará luz sobre la dinámica de su uso y los dilemas éticos y posicionales resultantes. A través de un extracto etnográfico de una investigación-acción más amplia llevada a cabo para comprender el peso de los estereotipos y los imaginarios en el reconocimiento de la protección internacional, el autor reflexionará sobre las dificultades encontradas a la hora de trasladar el conocimiento y la metodología antropológicos al ámbito jurídico. En particular, se discutirán las implicaciones del uso de pruebas culturales para interpretar y validar las historias y motivaciones migratorias.

Palabras clave: antropología del derecho, reflexividad, derechos humanos, traducción, pruebas culturales

Résumé

Traduire la “réflexivité opérationnelle”: une leçon d’anthropologie médicale appliquée au droit

Cette contribution montre comment les connaissances et la méthodologie anthropologiques peuvent être utilisées dans le contexte juridique. Bien que l’anthropologie ne soit pas étrangère au monde juridique, la lumière sera faite sur la dynamique de son utilisation et les dilemmes éthiques et positionnels qui en résultent. A travers un extrait ethnographique d’une recherche-action plus large menée pour comprendre le poids des stéréotypes et des imaginaires dans la reconnaissance de la protection internationale, l’auteur réfléchira aux difficultés rencontrées dans la traduction de la connaissance et de la méthodologie anthropologiques dans la sphère juridique. En particulier, les implications de l’utilisation de tests culturels pour interpréter et valider les histoires et les motivations migratoires seront discutées.

Mots-clés: anthropologie du droit, réflexivité, droits de l’homme, traduction, tests culturels

